

Deliberazione n. 62 del 21-4-2008

OGGETTO: TERMOVALORIZZATORE A SERVIZIO DELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE DELLA SECONDA APPENDICE INTEGRATIVA ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO TRA L'ATO-R E TRM SPA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO ED ALLA PRIMA APPENDICE INTEGRATIVA. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Torino, assunti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902/2005 del 28 aprile 2005 il governo della gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della L.R. 24/02 ed i poteri sostitutivi dell'Associazione d'Ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (l) della citata L.R. 24, ha affidato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 279129/2005 alla società TRM la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio;
- La Provincia di Torino, in qualità di Autorità Competente, nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi di cui al punto precedente, e la società TRM hanno stipulato in data 22 luglio 2005 la Convenzione di Affidamento (Rep. N. 9589).
- La Provincia di Torino, con deliberazione n. 955-348277 del 26 luglio 2005, nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi di cui sopra, ha individuato in via definitiva, in attuazione delle previsioni del PPGR 2005 allora vigente, la localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia nell'area AMI 3 – Gerbido.
- In data 5 ottobre 2005 è stata costituita, con scrittura privata autenticata, l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti.
- L'ATO-R, con deliberazione n. 5 del 5 dicembre 2005, ha confermato l'affidamento in capo alla società TRM, subentrando a tutti gli effetti nei diritti, obblighi e potestà della Provincia, inclusi quelli derivanti dalla Convenzione di Affidamento;
- In data 17 luglio 2006, l'ATO-R e TRM hanno stipulato la Prima Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento.
- Con delibera n. 49 del 21 novembre 2006 la Giunta Provinciale di Torino ha espresso, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 40/98, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia presentato dalla società TRM con istanza del 26/06/2006 ed integrazioni del 31/10/2006.
- Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino del 21 dicembre 2006 prot. n. 309 - 557341/2006 è stata rilasciata alla società TRM, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto;

CONSIDERATO CHE:

- In data 7 gennaio 2008 la società TRM ha aggiudicato definitivamente la gara per il finanziamento dell'attività di progettazione e realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia a BNP Paribas ed entro il 23 giugno 2008 dovrà essere stipulato il relativo contratto di finanziamento.
- In data 18 aprile 2008 la società TRM ha aggiudicato definitivamente la gara per la realizzazione dell'impianto a TME spa Termomeccanica Ecologia, Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzio Stabile Busi.
- Preliminarmente alla stipula del sopra citato contratto di finanziamento è necessario che l'ATO-R e TRM convengano su alcuni elementi essenziali al rapporto tra ente affidante e gestore affidatario del servizio di smaltimento, in particolare:
 - sui meccanismi di determinazione del corrispettivo di conferimento da applicarsi a partire dall'entrata in funzione dell'impianto e del suo aggiornamento, come previsto all'art. 3 dello Statuto dell'ATO-R: *"Il Consorzio, verificando i calcoli consuntivi e previsionali, nonché i programmi di investimento,*

definisce le tariffe che spettano ai soggetti gestori degli impianti per il conferimento dei rifiuti, secondo i criteri di cui all'art. 117 TUEL e comunque in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e connessa gestione";

- sulle modalità di aggiornamento del Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione di Affidamento, strumento sulla base del quale verrà determinato il corrispettivo di cui al punto precedente al fine di garantire alla società il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario.
 - sull'applicazione delle penali nonché sulle cause di risoluzione, recesso, revoca dei contratti e dell'affidamento, per la cui definizione la Convenzione di Affidamento demandava ad appendice successiva.
 - sugli indennizzi eventualmente spettanti alla società nei casi di cessazione anticipata del rapporto sopra menzionati, le modalità di individuazione del gestore subentrante e le eventuali responsabilità connesse.
- Inoltre, è necessario aggiornare la Prima Appendice Integrativa per tenere conto delle volontà espresse in sede di Comitato Locale di Controllo sulle compensazioni ambientali.

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare una seconda appendice integrativa alla Convenzione di Affidamento nonché modificare ed integrare alcune disposizioni della stessa Convenzione di Affidamento e della Prima Appendice Integrativa per rispondere alle esigenze sopra espresse.

Ritenuto, inoltre, opportuno demandare ad atto successivo l'approvazione dello schema tipo di contratto di conferimento da stipularsi tra TRM e soggetti conferenti a partire dall'entrata in funzione dell'impianto, anche in adempimento degli obblighi contenuti nella Convenzione di Affidamento.

Considerato che la disciplina dei rapporti con il gestore e l'approvazione dei relativi contratti di servizio sono di competenza dell'Assemblea, come previsto dall'art. 13 dello Statuto.

Visto lo schema della "*Seconda Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento*" allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, contenente, tra i suoi allegati, i testi integrati della Convenzione di Affidamento e della Prima Appendice Integrativa.

Vista la Legge Regionale 24/02;

Visto il D.Lgs 152/2006;

Visto il D.Lgs. 267/200 (TUEL).

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Caltagirone Diego	X	
Trovato Francesco	X	
Sobrino Enzo	X	
Ferrara Franco	X	
Carrera Ernesto	X	
Magala Antonio	X	
Radonicich Andrea Bruno	X	
Vico Luigi	X	

Presenti n. 9
Assenti n. 0

Non partecipanti al voto n. 0
Votanti n. 9
Astenuti n. 1 (Sobrino)
Favorevoli n. 7
Contrari n. 1 (Magala)

Il Consigliere Sobrino si astiene per i seguenti motivi: “il dispositivo contenuto nella Seconda Appendice Integrativa nel prevedere forme automatiche di adeguamento della tariffa di conferimento rischia di sminuire il ruolo dell’Autorità e comunque costituisce un precedente di non poco rilievo. Inoltre risulta essere in qualche modo una scelta obbligata sulla base di impegni assunti precedentemente da soggetti diversi da ATO. Ovviamente l’astensione non è da intendersi come atto di contrarietà all’impianto complessivo dell’affidamento”.

Il Consigliere Magala esprime voto contrario sulla base delle motivazioni allegate sotto la lettera B.

Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei votanti

DELIBERA

- 1) Di proporre all’Assemblea l’approvazione dello schema della “*Seconda Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento*” allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, contenente, tra i suoi allegati, i testi integrati della Convenzione di Affidamento e della Prima Appendice Integrativa, che, ove approvati, sostituiranno a tutti gli effetti tali atti nella loro precedente formulazione.
- 2) Di proporre all’Assemblea di demandare ad una terza appendice integrativa - da stipularsi prima della firma del contratto di finanziamento tra TRM e gli enti finanziatori – la determinazione puntuale del corrispettivo iniziale di conferimento da effettuarsi sulla base del Piano Economico Finanziario aggiornato.
- 3) Di proporre all’Assemblea di demandare ad atto successivo l’approvazione dello schema tipo di contratto di conferimento da stipularsi tra TRM e soggetti conferenti a partire dall’entrata in funzione dell’impianto.
- 4) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

(In originale firmato:
Il Segretario
Dott. Adolfo REPICE)

(In originale firmato:
Il Presidente
Dott. Paolo FOIETTA)

ALLEGATO A

SECONDA APPENDICE INTEGRATIVA

ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DATATO 22 LUGLIO 2005 TRA

L'anno _____ il giorno ____ del mese di ____ alle ore ____ in Torino, _____;

Avanti a me, Adolfo REPICE, Segretario Generale della Provincia sono personalmente comparsi i sottoindicati signori della cui identità personale mi dichiaro certo, i quali, avendone i requisiti dei legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni :

- (1) Paolo Foietta, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (di seguito, l'**Associazione d'Ambito** o l'**Autorità Competente**), autorizzato con delibera dell'Assemblea n. 16 del 22-4-2008; e
- (2) Giuseppe Vallone, in qualità di legale rappresentante della società Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A., con sede in Torino, Via Livorno n. 60 (di seguito, **TRM** o l'**Affidatario**), autorizzato con delibera dell'Assemblea del 23-4-2008,

(di seguito, congiuntamente le **Parti**, e ciascuna di esse una **Parte**).

PREMESSO CHE

- (a) la Provincia di Torino (di seguito, la **Provincia**), assunti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902/2005 del 28 aprile 2005 il governo della gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della Legge 24 ed i poteri sostitutivi dell'Associazione d'Ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (l) della Legge 24, ha affidato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 279129/2005 a TRM la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio (di seguito, complessivamente, il **Progetto**);
- (b) la Provincia (in qualità di Autorità Competente, nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi ad essa spettanti nelle more della costituzione dell'Associazione d'Ambito, prevista dall'articolo 12 della Legge 24) e TRM hanno stipulato in data 22 luglio 2005 un contratto per l'affidamento del Progetto (di seguito, la **Convenzione di Affidamento**);
- (c) in data 5 ottobre 2005 veniva costituita con scrittura privata autenticata l'Associazione d'Ambito;
- (d) con deliberazione n. 5 del 5 dicembre 2005, l'Associazione d'Ambito confermava l'affidamento in capo a TRM del Progetto, subentrando a tutti gli effetti nei diritti, obblighi e potestà della Provincia, a quest'ultima derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi menzionati sub (a) che precede, inclusi quelli derivanti dalla Convenzione di Affidamento;
- (e) in data 17 luglio 2006, l'Associazione d'Ambito e TRM stipulavano la prima appendice integrativa (di seguito, la **Prima Appendice Integrativa**), con la quale, tra l'altro, l'Associazione d'Ambito faceva propri tutti i contenuti della Convenzione di Affidamento assumendo su di sé gli obblighi e i diritti pertinenti già alla Provincia di Torino;
- (f) la Giunta Provinciale di Torino con delibera n. 49 del 21 novembre 2006:
 - (1) esprimeva "per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della L.R. n. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui

all'istanza del 26/06/2006 successive integrazioni del 31/10/2006, denominato 'Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino' presentato dalla società TRM, con sede legale in Torino, via Livorno n. 60" precisando altresì che "il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, contenute nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”;

- (2) stabiliva che “il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, della LR 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale, che verrà rilasciata dal dirigente competente ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 59/2005; scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata”;
- (g) con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino del 21.12.2006 prot. n. 309 - 557341 /2006 veniva rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. 59/2005, a TRM l'autorizzazione integrata ambientale per l'Impianto;
- (h) l'autorizzazione di cui alla precedente lettera (g) prevede che:
- (1) l'avvio della fase di realizzazione dell'opera è condizionato: a. alla positiva verifica di documenti, che TRM dovrà presentare alla Provincia di Torino entro il mese di dicembre 2007; b. all'ottenimento dell'autorizzazione/deroga per la fascia di rispetto ferroviaria, ai sensi del D.P.R. 753/1980; c. alla liberazione dell'area interessata dall'Impianto dalle infrastrutture di GTT attualmente esistenti;
- (2) l'avvio della fase di gestione dell'Impianto è subordinato all'ottenimento dei seguenti documenti: a. certificato di collaudo finale dei lavori di cui alla successiva premessa (h) (9); b. certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o idonea dichiarazione sostitutiva prevista dalla vigente normativa in materia; c. autorizzazione per la realizzazione del collegamento alla rete elettrica di trasmissione; d. prestazione e accettazione delle garanzie finanziarie, nei termini e modi di cui al successivo punto 15 (dell'autorizzazione);
- (3) la durata dell'autorizzazione è limitata a cinque anni, come previsto all'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005, a decorrere dalla data di rilascio del presente atto; ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore dovrà presentare apposita domanda alla Provincia, almeno sei mesi prima dalla data di scadenza;
- (4) il progetto esecutivo preveda il rispetto dei valori emissivi associati alle scelte impiantistiche proposte nella documentazione presentata a corredo dell'istanza e riportati in tabella D.5 (allegato D all'autorizzazione);
- (5) sia presentata la documentazione di cui al punto 8 dell'autorizzazione;
- (6) prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'ARPA verifichi che l'Impianto soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima;
- (7) la realizzazione dell'Impianto dovrà essere certificata da apposita relazione di collaudo, a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente;

- (8) al fine di garantire la protezione ambientale come previsto all'articolo 5, comma 18, del D.Lgs. 59/2005, ad Impianto realizzato il gestore dovrà attenersi alle prescrizioni, condizioni e limiti di emissione relativi all'esercizio dell'Impianto individuati negli Allegati C e D all'autorizzazione; e
- (9) entro 60 giorni dalla data di regolare collaudo degli impianti autorizzati, dovranno essere prestate idonee garanzie finanziarie a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento;
- (i) l'Impianto, ove non realizzato e gestito nel più stretto ossequio delle disposizioni normative vigenti in tema di sicurezza ambientale, rende il servizio in via del tutto potenziale suscettibile di arrecare "danno ambientale" ai sensi dell'articolo 300 del D.Lgs. 152/2006 (di seguito, il **Danno Ambientale**);
- (l) l'Associazione d'Ambito e TRM intendono con la presente seconda appendice integrativa (di seguito, la **Seconda Appendice Integrativa**) modificare e/o integrare come segue alcune disposizioni della Convenzione di Affidamento e della Prima Appendice Integrativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue

1. INTERPRETAZIONE

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Seconda Appendice Integrativa.
- 1.2 Tutti gli obblighi e gli impegni dell'Associazione d'Ambito previsti in questa Seconda Appendice Integrativa, nella Prima Appendice Integrativa e nella Convenzione di Affidamento sono assunti dall'Associazione d'Ambito nei limiti consentiti dalle e per l'attuazione delle prescrizioni normative ed amministrative di volta in volta applicabili che, tra l'altro, disciplinano la competenza ed i poteri dell'Autorità d'Ambito e le modalità di esercizio delle medesime, nonché l'organizzazione dei servizi pubblici oggetto della Convenzione di Affidamento e delle appendici integrative ivi previste. Ferma la generalità di quanto precede, le Parti prendono atto di quanto previsto dagli articoli 113 e 117 TUEL, norme alle quali intendono dare attuazione con il presente atto.
- 1.3 Ogni riferimento effettuato nel prosieguo della presente Seconda Appendice Integrativa e nei relativi allegati alla Convenzione di Affidamento ovvero alla Prima Appendice Integrativa deve intendersi effettuato alle medesime Convenzione di Affidamento e Prima Appendice Integrativa come modificate ai sensi dei seguenti articoli 3 e 4.

2. DEFINIZIONI

Ove non altrimenti definiti nella presente Seconda Appendice Integrativa, nella Convenzione di Affidamento ovvero nella Prima Appendice Integrativa, i termini con l'iniziale maiuscola utilizzati nei medesimi documenti avranno il significato loro attribuito nell'Allegato 1 alla presente Seconda Appendice Integrativa.

3. MODIFICAZIONI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO

- 3.1 Fatto salvo quanto espressamente previsto dalle clausole che seguono, le Parti concordano di modificare ed integrare la Convenzione di Affidamento nei termini recepiti nel testo integrato e modificato costituente l'Allegato 2 della presente Seconda Appendice Integrativa..

4. MODIFICAZIONI ALLA PRIMA APPENDICE INTEGRATIVA

- 4.1 Fatto salvo quanto espressamente previsto dalle clausole che seguono, le Parti concordano di modificare ed integrare la Prima Appendice nei termini recepiti nel testo integrato e modificato costituente l'Allegato 3 della presente Seconda Appendice Integrativa.
- 4.2 Le Parti concordano altresì che la garanzia di cui alla clausola 5.4 della Prima Appendice Integrativa dovrà essere nella forma di garanzia personale a prima richiesta, emessa da una banca ovvero da un'assicurazione la quale abbia un *rating* minimo pari ad A, secondo lo schema di cui all'Allegato 4 alla presente Seconda Appendice Integrativa.

5. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CONFERIMENTO

- 5.1 Le Parti concordano e si danno atto che il Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione di Affidamento necessita di essere aggiornato ed integrato per tener conto di quanto segue:
- (i) l'allungamento del termine della Convenzione d'Affidamento per tener conto dell'Esercizio Provvisorio secondo quanto previsto dalla clausola 6.1 della presente Seconda Appendice Integrativa;
 - (ii) l'aggiornamento della stima dei costi e incassi rispetto alla stima contenuta nello "Studio preliminare per la realizzazione del 1° termovalorizzatore della Provincia di Torino" allegato alla Convenzione di Affidamento anche al fine di tener conto degli impegni assunti da TRM con la Prima Appendice Integrativa;
 - (iii) gli Indici Finanziari dell'Equilibrio Economico e Finanziario nella misura risultante dal Caso Base Iniziale; e
 - (iv) la determinazione del Corrispettivo di Conferimento iniziale secondo quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Affidamento.
- 5.2 Le Parti si danno atto che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione di Affidamento, ai sensi della precedente clausola 5.1, al fine di rendere il Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione di Affidamento coerente con il Caso Base Iniziale, è una condizione preliminare alla stipulazione del Contratto di Finanziamento. Pertanto, le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a fare quanto necessario perché il Corrispettivo di Conferimento e l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario siano definiti prima della firma del Contratto di Finanziamento mediante la stipulazione di una ulteriore Appendice Integrativa (la **Terza Appendice Integrativa**), che integrerà la Convenzione di Affidamento. A tal fine, TRM si impegna a presentare all'Associazione d'Ambito una bozza di Piano Economico Finanziario da definire ai sensi del presente articolo 5 non appena sarà definito con gli Enti Finanziatori il Caso Base Iniziale. L'Associazione d'Ambito si impegna a valutare la bozza di Piano Economico Finanziario predisposto da TRM al fine di concordarne con TRM l'aggiornamento entro il termine di 50 (cinquanta) giorni dalla data di presentazione della bozza del Piano Economico e Finanziario. Resta inteso che il Piano Economico Finanziario proposto da TRM ai sensi del presente articolo 5 ed il Caso Base Iniziale dovranno essere coerenti. Resta inteso che, qualora le Parti, agendo in buona fede, non raggiungano un accordo sull'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, TRM avrà diritto di recedere dalla Convenzione di Affidamento, dandone congruo preavviso alla Associazione d'Ambito.
- 5.3 Le Parti convengono che i valori iniziali degli Indici di Equilibrio Economico Finanziario saranno definiti nel Caso Base Iniziale e nel Piano Economico Finanziario allegato alla Terza Appendice Integrativa. Il mancato mantenimento anche di uno solo degli Indici di Equilibrio

Economico Finanziario in misura uguale o superiore alle relative soglie minime che saranno indicate nella Terza Appendice Integrativa dà luogo al decadere delle condizioni di Equilibrio Economico e Finanziario e all'applicazione del meccanismo di revisione di cui agli articoli 9.4 e 9.7 della Convenzione di Affidamento.

6. ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE LAVORI

- 6.1 Le Parti prendono atto che la messa a punto dell'Impianto necessita di una fase di Esercizio Provvisorio. A tal fine le Parti concordano, in conformità alla clausola 4.3 della Convenzione di Affidamento, e fermo restando quanto previsto all'articolo 25 della Convenzione di Affidamento, che il termine di ultimazione dell'Impianto previsto è fissato al 31.12.2011, che da tale data decorrerà l'inizio dell'Esercizio Provvisorio e che al termine di detto Esercizio Provvisorio inizierà a decorrere il residuale termine ventennale per la gestione dell'Impianto. Ai fini dell'articolo 4 della Convenzione di Affidamento, il Piano Economico Finanziario a supporto dell'allungamento sarà predisposto e consegnato da TRM all'Autorità Competente secondo quanto previsto dal precedente articolo 5 della presente Seconda Appendice Integrativa.
- 6.2 TRM si impegna ad eseguire i lavori nella più stretta osservanza delle disposizioni in materia ambientale, di sicurezza e a tutela della concorrenza vigenti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi concessi o loro modifiche, rinnovi ed integrazioni.
- 6.3 Le Parti si danno atto che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, primo comma, della Convenzione di Affidamento, la garanzia di corretta esecuzione dei lavori di cui all'articolo 113 D.Lgs. 163/2006 sarà rilasciata dall'appaltatore esclusivamente a favore di TRM ai sensi del contratto di costruzione. In ogni caso, TRM si impegna a fare tutto quanto possibile affinché l'Associazione d'Ambito sia inserita nel novero degli assicurati nelle varie polizze che costituiranno il pacchetto assicurativo relativo alla realizzazione ed alla progettazione dell'impianto. Le Parti si danno altresì atto che TRM non sarà tenuta a rilasciare a favore dell'Associazione d'Ambito la garanzia di corretta esecuzione dei lavori di cui all'articolo 113 D.Lgs. 163/2006.

7. PENALI PER RITARDO

- 7.1 Le Parti convengono nell'identificare le penali indicate nell'art. 25.1. della Convenzione di Affidamento esclusivamente nella penale di cui al successivo art. 7.2.
- 7.2 Le Parti concordano che il ritardo, per causa imputabile a TRM, rispetto al termine di ultimazione dell'Impianto di cui all'Articolo 6 della presente Seconda Appendice Integrativa, comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0.1% dell'intero importo contrattuale ai sensi del contratto di costruzione per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista per l'ultimazione dell'Impianto. L'importo complessivo della penale non potrà in ogni caso superare il 10% dell'intero importo contrattuale ai sensi del contratto di costruzione.
- 7.3 Inoltre le Parti concordano che eventuali ritardi rispetto al termine di ultimazione dell'Impianto di cui all'Articolo 6 non imputabili a TRM comporteranno la proroga del termine di ultimazione, in conformità alle disposizioni dell'Articolo 4 della Convenzione di Affidamento e, ove dovessero determinare una modifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario, comporteranno l'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento ai sensi all'Articolo 9 della Convenzione di Affidamento.

8. GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

- 8.1 Le Parti si danno atto che il riferimento alle autorizzazioni previste dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997 di cui all'articolo 8 della Convenzione di Affidamento deve intendersi effettuato all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e del D.Lgs. 133/2005. Le Parti confermano altresì che l'obbligo di stipulazione di un'appendice integrativa ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione di Affidamento è stato assolto con la stipulazione della Prima Appendice Integrativa.
- 8.2 In relazione alle appendici integrative previste alle clausole 11.4, 13.2 e 23.2 della Convenzione di Affidamento così come ad ogni ulteriore appendice integrativa che le Parti dovranno stipulare, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Affidamento, le Parti si impegnano reciprocamente a negoziare, agendo in buona fede, le appendici integrative anche avendo riguardo degli impegni assunti da TRM nel Contratto di Finanziamento. Le Parti concordano che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 23 della Convenzione di Affidamento, potranno essere affidate da TRM ad un soggetto terzo, nel rispetto della normativa di settore applicabile.
- 8.3 Fermo restando quanto previsto dalla precedente clausola 8.2, le Parti si impegnano reciprocamente a fare quanto possibile perché, anche in deroga ai termini previsti nella Convenzione di Affidamento, le appendici integrative di cui alla clausola 11.4 della Convenzione di Affidamento siano stipulate prima della firma del Contratto di Finanziamento.
- 8.4 Le Parti si danno atto che, ai sensi della normativa applicabile, TRM non è tenuta al rilascio di alcuna garanzia per la fase di gestione, fermo restando la propria responsabilità contrattuale per il corretto adempimento delle obbligazioni previste nella Convenzione di Affidamento. Rimane fermo l'obbligo di stipulazione delle polizze assicurative ai sensi della clausola 33.3 della Convenzione di Affidamento e TRM si impegna ad inserire ove possibile la Associazione d'Ambito quale soggetto assicurato in tale pacchetto assicurativo.

9. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, DEL CASO BASE E DEL MODELLO DI CALCOLO

Ferma restando la procedura di aggiornamento e/o adeguamento prevista dall'art. 9 della Convenzione di Affidamento TRM dichiara e garantisce all'Autorità di Ambito che il Piano Economico e Finanziario, il Modello Economico e Finanziario, il Caso Base, il Caso Base Iniziale ed il Caso Base Aggiornato, che saranno di volta in volta oggetto di aggiornamento secondo quanto previsto nella Convenzione di Affidamento e nelle relative appendici integrative saranno:

- (a) redatti con diligenza ed in modo accurato, secondo criteri di oggettività e adeguatezza;
- (b) fondati su assunzioni ragionevoli e sulle ipotesi tecnico-economiche più probabili;
- (c) predisposti utilizzando coerentemente gli elementi di cui al punto 9. (b) che precede e criteri di calcolo applicati coerentemente;
- (d) correttamente calcolati; e
- (e) predisposti applicando i medesimi principi contabili in modo omogeneo

10. CESSIONE DI CREDITI

L'Autorità d'Ambito acconsente fin d'ora che i crediti di TRM derivanti dalla Convenzione di Affidamento possano essere ceduti in garanzia o dati in pegno a favore degli Enti Finanziatori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di TRM ai sensi del Contratto di Finanziamento e si

impegna fin d'ora nei confronti di TRM a fare quanto di propria competenza ai fini del perfezionamento e dell'efficacia di tali garanzie.

11. DISCARICA DI SERVIZIO

- 11.1 Le Parti danno atto che alla data di sottoscrizione della Seconda Appendice Integrativa non è stato possibile localizzare il sito per la realizzazione della discarica di servizio (la “**Discarica**”) e che tale circostanza non consente a TRM di recuperare le risorse finanziarie necessarie a sostenere i relativi costi di realizzazione.
- 11.2 Tenuto conto dell'esigenza prioritaria di procedere alla realizzazione e gestione dell'Impianto nel rispetto dei termini previsti nella Convenzione di Affidamento e, quindi, di stipulare con gli Enti Finanziatori, in tempi brevi e nel rispetto della procedura di gara indetta da TRM a tal fine, un contratto di finanziamento finalizzato alla realizzazione e gestione dell'Impianto (il “**Contratto di Finanziamento**”), le Parti convengono quanto segue:
- (i) L'obbligo di TRM di realizzare la Discarica ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Affidamento è sospeso.
 - (ii) Durante il periodo di sospensione di cui al precedente punto (i), TRM smaltirà le scorie dei rifiuti trattati dall'Impianto in discariche alternative che saranno individuate da TRM secondo criteri di economicità ed efficienza nella rispetto della normativa applicabile.
 - (iii) L'ATO-R e TRM concorderanno in apposita appendice integrativa alla Convenzione di Affidamento, da sottoscrivere a 360 giorni dalla sottoscrizione della presente, il procedimento per pervenire alla puntuale localizzazione della discarica;
 - (iv) In assenza di accordo tra le Parti, di cui al precedente punto (iii) , l'obbligo di TRM di realizzare la Discarica ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Affidamento continuerà a rimanere sospeso.
 - (v) Decorsi 12 mesi dall'avvio del procedimento di puntuale localizzazione senza che si sia pervenuti ad una conclusione, l'ATO-R avrà il diritto di revocare l'affidamento relativo alla Discarica, senza pregiudizio alcuno per la validità ed efficacia dell'affidamento per la realizzazione e gestione dell'Impianto e delle altre parti della Convenzione di Affidamento e delle relative appendici integrative.
 - (vi) In ogni caso, le Parti concordano che la positiva conclusione del procedimento di localizzazione sarà comunque subordinata al preventivo reperimento delle risorse finanziarie da parte di TRM necessarie alla realizzazione della Discarica con modalità tali da garantire il rispetto dei termini e delle condizioni del Contratto di Finanziamento. Resta inteso che all'atto dell'avvio del procedimento dovrà essere altresì definito un nuovo Piano Economico e Finanziario ed un Corrispettivo di Conferimento che garantiscano l'Equilibrio Economico e Finanziario.

Allegati:

Allegato 1: Definizioni

Allegato 2: Convenzione di Affidamento

Allegato 3: Prima Appendice Integrativa

Allegato 4: Schema di Garanzia

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI

ADSCR – Annual Debt Service Cover Ratio indica il rapporto calcolato durante il periodo di rimborso della linea di finanziamento per la realizzazione dell’Impianto, in corrispondenza di ciascuna Data di Calcolo, tra:

- (a) i Flussi Finanziari Operativi a consuntivo generati nell’intervallo temporale compreso tra la Data di Calcolo in esame e i 12 mesi precedenti, e
- (b) il servizio del debito per lo stesso periodo.

ADSCR Minimo Prospettico indica l’indice, calcolato in corrispondenza di ciascuna Data di Calcolo sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso del linee di credito messe a disposizione ai sensi del Contratto di Finanziamento, calcolato ad ogni Data di Calcolo futura tra:

- (a) i Flussi Finanziari Operativi prospettici generati nell’intervallo temporale compreso tra la Data di Calcolo in esame e i 12 mesi successivi, e
- (b) il servizio del debito per lo stesso periodo.

Banca Agente indica il soggetto mandatario nominato dagli Enti Finanziatori, ai fini di rappresentanza in relazione all’attuazione delle norme contrattuali, ed autorizzato ad intraprendere le azioni per conto di tali banche finanziatrici ed esercitare i diritti, le azioni a tutela dei diritti, i poteri e le facoltà ad essa specificatamente delegati.

Caso Base indica le proiezioni di andamento economico-finanziario del Progetto nel lungo periodo condivise tra TRM e il *Mandated Lead Arranger*, sviluppate utilizzando il Modello Economico Finanziario predisposto dal *Mandated Lead Arranger* insieme a TRM, da cui risultano le previsioni di conto economico, di stato patrimoniale e di rendiconto finanziario, nonché degli indici ADSCR, ADSCR Minimo Prospettico, LLCR e PLCR relativi al Progetto.

Caso Base Aggiornato indica il Caso Base, destinato a sostituire il Caso Base Iniziale od il Caso Base Aggiornato calcolato alla data di calcolo precedente.

Caso Base Iniziale indica il Caso Base alla data di stipulazione del Contratto di Finanziamento.

Collaudo indica il collaudo provvisorio ai sensi dell’articolo 141 del D.Lgs. 163/2006 e degli articoli 187 e seguenti del Regolamento n. 554/1999 o delle corrispondenti previsioni nel regolamento attuativo al D.Lgs. 163/2006 in corso di approvazione.

Contratto di Finanziamento indica ciascuno dei contratti per il finanziamento a medio - lungo termine del Progetto tra gli Enti Finanziatori e TRM.

Contratto di Hedging indica il contratto da stipularsi tra TRM e la *banca hedging* per la copertura dei rischi derivanti dalla fluttuazione dei tassi di interesse sulla base di termini e condizioni da definire ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Corrispettivo di Conferimento indica il corrispettivo di smaltimento rifiuti determinato ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Affidamento.

Costi Effettivamente Sostenuti indica, ai fini della determinazione dell'indennità spettante a TRM in tutti i casi di scioglimento anticipato della presente Convenzione di Affidamento, tutti i costi e le spese sostenute o da sostenersi da TRM per la progettazione, la realizzazione e l'Esercizio Provvisorio dell'Impianto e delle opere connesse, ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo quelli:

- (a) per l'approvazione del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo;
- (b) per la bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici delle aree interessate ai lavori;
- (c) relativi ad espropriazioni, occupazioni temporanee e d'urgenza, acquisti e costituzione servitù e le spese ad essi inerenti;
- (d) per la direzione dei lavori, per il coordinatore della sicurezza e per il responsabile della sicurezza;
- (e) i ai sensi del contratto di costruzione da sottoscrivere tra TRM ed il soggetto esecutore dei lavori, ivi compresi i costi per l'acquisto di eventuali ricambi ed attrezzature complementari;
- (f) per l'Esercizio Provvisorio dell'Impianto prima dell'entrata in esercizio dello stesso;
- (g) relativi alla progettazione;
- (h) per i collaudi dell'Impianto;
- (i) consistenti in Costi Finanziari Effettivamente Sostenuti;
- (l) per i consulenti legali, tecnici, assicurativi e finanziari;
- (m) per il funzionamento e mantenimento di TRM, ivi compresi i costi di gestione ordinaria ed il costo delle polizze assicurative;
- (n) per cause di Forza Maggiore;
- (o) per "compensazioni ambientali" erogati da TRM alle comunità comprese nell'area di influenza dell'Impianto e i contributi commisurati al valore dell'attività come previsti rispettivamente dai provvedimenti adottati nell'ambito della procedura di localizzazione e dall'articolo 16 della Legge 24, eventualmente non recuperati, e, più in generale, ogni compensazione o contributo previsti da leggi o disposizioni amministrative vigenti che sia stato pagato da TRM e dalla stessa non recuperato; e
- (p) consistenti nell'IVA indetraibile ed in qualsiasi altra tassa ed onere fiscale di TRM, in relazione alla realizzazione dell'Impianto.

Costi Finanziari Effettivamente Sostenuti indica ai fini della definizione di Costi Effettivamente Sostenuti:

- (a) gli interessi, le commissioni e qualsiasi costo maturato da TRM ai sensi dei documenti finanziari sottoscritti da TRM con gli Enti Finanziatori alla data di anticipata estinzione della Convenzione di Affidamento;
- (b) gli importi maturati da TRM alla data di anticipata estinzione della Convenzione di Affidamento per spese ed indennizzi ai sensi dei medesimi documenti finanziari;
- (c) i costi sostenuti da TRM per la prestazione delle fidejussioni, assicurazioni e garanzie richieste in relazione all'Impianto ed alla sua gestione.

Data di Calcolo indica, durante il Periodo di Disponibilità e durante il Periodo di Rimborso, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, e, nel caso non corrisponda ad un giorno lavorativo, la Data di Calcolo si intenderà il giorno lavorativo precedente.

Debito Erogato indica l'importo onnicomprensivo di volta in volta dovuto da TRM agli Enti Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento e dei documenti finanziari definiti nel Contratto di Finanziamento, per il rimborso delle linee di credito in linea capitale, nonché per il pagamento di interessi, commissioni, spese, *breakage costs*, e importi dovuti per risoluzione del Contratto di Hedging.

D.Lgs. 152/2006 indica il decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale”, come successivamente modificato ed integrato.

D.Lgs. 22/1997 indica il decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (abrogato) – “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

D.Lgs. 59/2005 indica il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59 – “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, come successivamente modificato ed integrato.

D.Lgs. 163/2006 indica il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, come successivamente modificato ed integrato.

D.Lgs. 133/2005 indica il decreto legislativo dell'11 maggio 2005, n. 133 – “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”, come successivamente modificato ed integrato.

Enti Finanziatori indica i soggetti che finanzieranno di volta in volta la realizzazione e/o gestione del Progetto.

Equilibrio Economico e Finanziario indica il mantenimento di tutti gli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario per ciascuna Data di Calcolo.

Esercizio Provvisorio indica il periodo della durata minima di 12 mesi, a fare data dall'avvenuta ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 21 del D.M. del 19 aprile 2000 n. 145, certificata dal direttore dei lavori, nel corso del quale l'appaltatore dovrà provvedere alla (a) completa ed autonoma gestione dell'Impianto per 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, conseguendo entro i primi 3 mesi la regolazione definitiva e la messa a regime dell'Impianto medesimo fino al raggiungimento delle prestazioni definite dal progetto esecutivo contrattuale (così come definito nel capitolato speciale d'appalto nell'ambito della procedura di appalto concorso indetta da TRM per la selezione dell'appaltatore per la costruzione dell'Impianto), il tutto da

testare nel successivo periodo per porre la commissione di collaudo nella condizione di portare a termine Collaudo; nonché (b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto, compresa la fornitura di tutte le parti di ricambio che si rendessero necessarie in tale periodo, ed all'attività di formazione ed istruzione del personale di TRM.

EURIBOR indica il tasso *Euro Interbank Offered Rate* a 12 mesi con divisore 360, valido per regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi della presente Convenzione, così come rilevato alle ore 11:00 (*Central Europe Time*) dallo *Euribor Panel Steering Committee* 2 giorni prima del predetto giorno di regolamento e pubblicato sul circuito *Reuters*, attualmente alla pagina01, nonché sui principali quotidiani economici e qualora non sia possibile ottenere alcun tasso in conformità a quanto precede, l'ultimo *Euro Interbank Offered Rate* a 12 mesi con divisore 360 pubblicato.

Forza Maggiore indica ogni evento impreveduto e imprevedibile non imputabile alle Parti che renda impossibile, ad una delle Parti o ad entrambe, l'adempimento della presente Convenzione di Affidamento in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva, ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del codice civile. A titolo di esempio sono cause di Forza Maggiore i seguenti fatti:

- scioperi (sia nazionali che locali, ivi compresi quelli riguardanti specificamente l'Impianto) o altre agitazioni che determinino l'indisponibilità dell'Impianto
- guerra, terrorismo, sommossa, sabotaggio, vandalismo o simili eventi o circostanze;
- dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
- impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto, in tale evento compresa l'indisponibilità dell'Impianto a causa del mancato completamento all'allacciamento ai servizi esterni (a titolo esemplificativo allacciamento alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, allacciamento alla rete di distribuzione gas metano, allacciamento alla rete di distribuzione acque industriali, allacciamento alla rete fognaria) non imputabili a TRM, restando inteso che tale richiamata ipotesi di indisponibilità dell'impianto sarà considerata una causa di Forza Maggiore validamente invocabile solo da TRM.

Saranno altresì a tutti gli effetti equiparati a Forza Maggiore:

- (a) l'indisponibilità dell'Impianto a causa del suo mancato completamento imputabile all'appaltatore restando inteso che l'indisponibilità dell'Impianto che derivi dall'esercizio da parte di TRM della facoltà di non accettare l'Impianto stesso come consegnato per difformità rispetto alle caratteristiche e/o prestazioni pattuite, al termine della sua costruzione ed allo spirare di ogni termine concesso all'appaltatore per sanare tali difformità, sarà considerato una causa di Forza Maggiore validamente invocabile solo da TRM;
- (b) qualsiasi situazione di incolpevole indisponibilità dell'Impianto dovuta, a titolo esemplificativo, alle seguenti circostanze:
 - (i) provvedimenti di sospensione e/o annullamento emanati da autorità amministrative e/o giudiziarie (ivi inclusi, senza limitazioni, ritardi nel conseguimento e/o nella definitiva efficacia e/o annullamento di provvedimenti, permessi e autorizzazioni delle varie autorità amministrative, ai sensi delle leggi e dei regolamenti per la realizzazione, gestione ed esercizio dell'Impianto);

(ii) il *factum principis*.

Flussi Finanziari Operativi indica, per ciascuna Data di Calcolo, la differenza tra:

- (a) i ricavi del Progetto che saranno definiti nel Contratto di Finanziamento; e
- (b) i costi del Progetto che saranno definiti nel Contratto di Finanziamento.

Flussi Finanziari Operativi Attualizzati indica, per ciascuna Data di Calcolo, il valore attualizzato al Tasso di Interesse Medio Ponderato dei Flussi Finanziari Operativi a partire da detta Data di Calcolo e fino al completo rimborso delle linee di credito erogate ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Gestore Subentrante indica il gestore che sostituirà in via definitiva TRM, nel rispetto delle disposizioni cogenti di settore, ovvero, decorso il termine di 180 giorni dalla data nella quale diventi efficace l'evento che determina la cessazione dell'affidamento a TRM ai sensi della Convenzione di Affidamento, i Comuni e i consorzi, che partecipino all'Associazione d'Ambito e che siano soci di TRM. In espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1294 c.c. detti Enti saranno obbligati ciascuno in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione in TRM.

Giorni indica giorni naturali e consecutivi

Impianto indica l'impianto di termovalorizzazione di rifiuti, ivi comprese la viabilità d'accesso all'Impianto, la discarica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della presente Seconda Appendice Integrativa, e le opere e prestazioni accessorie che saranno realizzati nell'area Gerbido del Comune di Torino.

Indici di Equilibrio Economico e Finanziario indica i seguenti indici calcolati utilizzando il Modello Economico Finanziario:

- ADSCR - Annual Debt Service Cover Ratio: da verificare solo nel Periodo di Rimborso;
- ADSCR MINIMO PROSPETTICO - Annual Debt Service Cover Ratio Minimo Prospettico: da verificare sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso;
- LLCR - Loan Life Cover Ratio: da verificare sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso; e
- PLCR - Project Life Cover Ratio: da verificare sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso.

Legge 24 indica la legge regionale numero 24 adottata dal Consiglio della Regione Piemonte il 24 ottobre 2002.

LLCR – Loan Life Cover Ratio indica il rapporto calcolato durante il Periodo di Rimborso a ciascuna Data di Calcolo, su base semestrale, tra:

- (a) la somma dei Flussi Finanziari Operativi Attualizzati compresi tra il semestre successivo alla Data di Calcolo ed il semestre successivo all'ultima rata di rimborso della linea di credito per la realizzazione dell'Impianto; e

- (b) l'ammontare complessivo della linea di credito per la realizzazione dell'Impianto in essere alla Data di Calcolo.

Mandated Lead Arranger indica BNP Paribas S.A., istituzione finanziaria, selezionata con gara, aggiudicataria del servizio di finanziamento finalizzato alle attività di progettazione e realizzazione dell'Impianto.

Modello Economico Finanziario indica:

- (1) il programma informatico che sulla base delle ipotesi su:
- (a) costi di Progetto e tempi di costruzione;
 - (b) struttura finanziaria (fonti-impieghi e priorità di utilizzo delle fonti) e ipotesi macroeconomiche e dei mercati finanziari (tassi, durate e altre condizioni connesse alla strutturazione ed utilizzo dei finanziamenti);
 - (c) costi operativi;
 - (d) struttura dei incassi gestionali;
 - (e) livello di utilizzo delle opere, per quanto incidente sui incassi gestionali e tassi di crescita;
 - (f) principi contabili (in particolare per l'ammortamento dei beni e per la definizione di riserve di liquidità per il servizio del debito e per manutenzione); e
 - (g) aliquote fiscali e vincoli applicati alla distribuzione dei dividendi; e
- (2) elabora e presenta:
- (i) i conti economici;
 - (ii) gli stati patrimoniali;
 - (iii) i prospetti di *cash flow*; e
 - (iv) una serie di indicatori selezionati per rappresentare sinteticamente la redditività del Progetto e gli Indici di Equilibrio Economico Finanziario

per tutta la durata della Convenzione di Affidamento.

Periodo di Disponibilità indica il periodo che sarà individuato nel Contratto di Finanziamento durante il quale TRM avrà diritto di richiedere l'erogazione delle linee di credito messe a disposizione dagli Enti Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Periodo di Rimborso indica l'arco temporale entro il quale le linee di credito erogate ai sensi del Contratto di Finanziamento dovranno essere rimborsate ai termini e alle condizioni di cui al Contratto di Finanziamento.

Piano Economico e Finanziario indica alla data della presente Seconda Appendice Integrativa l'allegato 1 alla Convenzione di Affidamento e, successivamente a tale data, il documento contenente l'indicazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della gestione dell'Impianto per l'intero arco di durata della Convenzione di Affidamento

che sarà predisposto da TRM, che sarà di volta in volta soggetto ad aggiornamento come concordato tra le Parti secondo quanto previsto nella presente Seconda Appendice Integrativa e nella Convenzione di Affidamento. Resta inteso che ogni aggiornamento del Piano Economico e Finanziario terrà conto delle risultanze del Caso Base Iniziale o, se esistente, del Caso Base Aggiornato. Resta inoltre inteso che, ove non altrimenti indicato in modo espresso, i riferimenti al Piano Economico e Finanziario nella Convenzione di Affidamento, nonché in ogni sua ulteriore Appendice Integrativa dovranno intendersi nella versione aggiornata dell'Elaborato di volta in volta in vigore.

PLCR – Project Life Cover Ratio indica il rapporto calcolato durante il Periodo di Rimborso a ciascuna Data di Calcolo, su base semestrale, tra:

- (a) la somma dei Flussi Finanziari Operativi Attualizzati compresi tra il semestre successivo alla Data di Calcolo e la data di scadenza dell'affidamento a TRM ai sensi della Convenzione di Affidamento, e
- (b) l'ammontare complessivo della linea di credito per la realizzazione dell'Impianto in essere alla Data di Calcolo.

Tasso di Interesse Medio Ponderato indica, per ciascuna Data di Calcolo, il tasso di interesse medio, ponderato sugli ammontari residui delle diverse linee di credito del Contratto di Finanziamento, dei tassi di interesse applicabili, per la Data di Calcolo considerata, a ciascuna linea di credito.

TUEL significa il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, come successivamente modificato ed integrato.

ALLEGATO 2

PROVINCIA DI TORINO

OGGETTO: Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione.

Soggetto affidatario: TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A., siglabile TRM S.p.A., Via Varano 10 -TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque il giorno 22 del mese di luglio alle ore 20:00 in Torino, nel Palazzo della Cisterna, sede degli Uffici della Provincia, Via Maria Vittoria n. 12;

Avanti a me, Edoardo SORTINO, Segretario Generale della Provincia sono personalmente comparsi i sottoindicati signori della cui identità personale mi dichiaro certo, i quali, avendone i requisiti dei legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni :

- (a) *Arch. Paolo FOIETTA nato a Torino il 01 Ottobre 1956 Dirigente del Servizio Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti, il quale, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto della Provincia, interviene in qualità di Legale Rappresentante della Provincia di Torino, codice fiscale 01907990012, che nel prosieguo del presente atto verrà denominata per brevità Provincia;*
- (b) *il Sig. Zandonatti Fabrizio nato a Rovereto (TN) il 11/06/1960, in qualità di Presidente della società Trattamento Rifiuti Metropolitan siglabile TRM S.p.A., C.F. e P.I. 08566440015, con sede in Torino, Via Varano 10, che nel prosieguo del presente atto verrà denominato per brevità TRM S.p.A.;*

PREMESSO CHE

- (A) La Provincia di Torino ha approvato, con deliberazione Consiglio Provinciale n. 74269/2005 del 27/04/2005, l'aggiornamento del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR2005), che prevede, fra l'altro, la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti a servizio della zona Sud del territorio provinciale. E' in corso l'esame del PPGR2005 da parte della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.6 L.R. 24.10.2002 n.24. Nello stesso PPGR2005 sono altresì previsti gli impianti strumentali e connessi.
- (B) La Provincia ha altresì assunto, con deliberazione Consiglio Provinciale n. 56902/2005 del 28/04/2005, il governo della gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.19, comma 5, della Legge regionale n. 24/2002 ed i poteri sostitutivi dell'Associazione d'Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera"l" della stessa legge regionale.
- (C) E' in corso di svolgimento la procedura per la localizzazione definitiva dell'impianto di termovalorizzazione di cui al punto A.
- (D) In attesa che tale procedura venga completata, è opportuno individuare e incaricare formalmente il soggetto che dovrà progettare, realizzare e gestire l'Impianto, allo scopo di consentire l'adeguamento delle strutture tecniche e organizzative necessarie per avviare rapidamente la progettazione.
- (E) A tal fine, la Provincia ha assunto la deliberazione Consiglio Provinciale n. 279129/2005 del 24/05/2005 che qui si intende espressamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale

del presente atto, con la quale, e per le ragioni ivi esposte, ha deciso di affidare a TRM la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio.

- (F) TRM ha elaborato un piano economico-finanziario di massima, che si allega al presente atto.
- (G) L'espressione "Autorità Competente" di seguito utilizzata, indica l'Autorità competente al governo della gestione dei rifiuti a livello di Ambito Territoriale Ottimale ai sensi delle vigenti norme regionali.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

Art. 2

- 2.1 La Provincia di Torino, nella veste di Autorità Competente e nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi di cui all'art. 19 e 3, comma 1, lettera "l" della L.R. 24/02, nelle more della costituzione dell'Associazione d'Ambito, prevista dall'art. 12 L.R. 24/02, affida a TRM la progettazione, realizzazione e gestione esclusiva dell'impianto di termovalorizzazione (d'ora in poi: **l'Impianto**) di rifiuti previsti al capitolo 3 del PPGR2005 e suscettibili di termovalorizzazione, compresa la viabilità di accesso all'impianto stesso, da localizzare nella zona Sud del territorio provinciale e degli impianti strumentali e connessi, inclusa la discarica di servizio.
- 2.2 L'affidamento avviene a sensi degli articoli 113, commi 4 e 13, TUEL art. 10, commi 2 e 3, della Legge 24, e 12, comma 4, della Legge 24.
- 2.3 L'Impianto avrà sede nell'area risultante dalla conclusione del procedimento di localizzazione attualmente in corso presso la Provincia di Torino, nell'esercizio dei poteri di governo summenzionati.

Art. 3

L'affidamento include la costruzione di tutte le opere e le strutture necessarie per la realizzazione dell'Impianto e delle opere di viabilità di accesso al medesimo e, in particolare:

- (a) elaborazione dei progetti;
- (b) acquisizione dei terreni o procedure espropriative;
- (c) ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
- (d) realizzazione delle opere;
- (e) monitoraggio ambientale in fase di cantiere e di gestione;
- (f) direzione dei lavori;
- (g) collaudo delle opere;
- (h) adempimenti previsti dal D.Lgs. 494/96;
- (i) gestione dell'impianto di termovalorizzazione;

- (j) attività prodromiche: stima di massima dei costi di realizzazione dei progetti presenti nel piano d'azione ambientale che sarà allegato alla delibera di microlocalizzazione.

Art. 4

- 4.1 L'affidamento, visto il piano economico-finanziario allegato al presente atto (Allegato n. 1) è previsto per la durata di anni 25, dalla sottoscrizione del presente atto.
- 4.2 Le previsioni contenute nel piano economico-finanziario nonché i termini di durata dell'affidamento potranno essere modificati con le appendici integrative.
- 4.3 TRM potrà chiedere comunque che il termine venga proporzionalmente prolungato qualora il tempo necessario per giungere all'ultimazione dell'impianto si protragga oltre i 5 anni dalla sottoscrizione del presente atto.
- 4.4 La richiesta dovrà essere corredata da nuovo piano economico-finanziario, aggiornato alla data della richiesta.
- 4.5 Le parti contraenti si obbligano ad assentire ad una durata che assicuri l'equilibrio finanziario della gestione, compatibilmente con un'equa e trasparente politica tariffaria.

Art. 5

- 5.1 La durata dell'affidamento è condizionata alla presenza dei presupposti che hanno consentito l'individuazione di TRM, e cioè:
- capitale sociale interamente pubblico;
 - detenzione del capitale sociale da parte degli Enti pubblici (comuni o loro consorzi ex art. 11 L.R. 24/2002) appartenenti alla Provincia di Torino, i quali esercitano su TRM il controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi;
 - svolgimento dell'attività prevalente di TRM a beneficio degli Enti pubblici soci.
- 5.2 Nel caso venga meno anche solo uno di detti presupposti l'Autorità competente provvederà a contestare il fatto e a chiedere il ripristino delle condizioni di affidamento entro un termine definito, non minore di 180 giorni.
- 5.3 Qualora, alla scadenza, le condizioni non siano state ripristinate senza giustificato motivo, l'Autorità competente pronuncerà la decadenza dell'affidamento.
- 5.4 La stessa Autorità competente pronuncerà la decadenza dell'affidamento qualora i soci di TRM non abbiano adempiuto, senza giustificato motivo, a depositare l'atto di impegno richiesto al punto 3 del dispositivo della deliberazione Consiglio Provinciale n.279129/2005 del 24/05/2005.
- 5.5 Le Parti concordano che la contestazione di cui al precedente comma 2 sia notificata, oltre che a TRM, anche agli Enti Finanziatori, al fine di consentire agli stessi di curare o far curare l'evento che ha determinato il venir meno di uno o più dei presupposti dell'affidamento indicati nella clausola 5.1 che precede.

Art. 6

- 6.1 L'impianto è posto al servizio dei Comuni appartenenti ai Bacini secondo quanto previsto dal PPGR2005.

- 6.2 In via temporanea, lo stesso Impianto dovrà essere disponibile ad altri Bacini, secondo quanto previsto dal PPGR2005.
- 6.3 All'interno di detti Bacini, sarà reso obbligatorio, ai sensi di legge, il conferimento all'Impianto delle tipologie di rifiuti indicate nel capitolo 3 del PPGR2005.

Art. 7

- 7.1 Sulla base dell'aggiornamento del Programma Provinciale di gestione dei Rifiuti, approvato con la deliberazione di cui al punto A delle premesse, la capacità di trattamento dell'Impianto sarà pari a 421.000 t/a.
- 7.2 Sono fatte salve le modifiche che dovessero derivare da eventuali osservazioni o integrazioni al PPGR da parte della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Legge 24.
- 7.3 Qualora l'Impianto sia in grado di trattare ulteriori quantità di rifiuti, TRM soddisferà preliminarmente l'eventuale aumentato bisogno di incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati espresso dal PPGR e/o dal Piano d'Ambito, previa, occorrendo, modifica o integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ad opera dell'Amministrazione Provinciale. In caso di ulteriore capienza dell'Impianto, su richiesta di TRM lo stesso potrà trattare tutte le quantità e tipologie di rifiuti assimilabili in conformità al PPGR, e al provvedimento di autorizzazione, come eventualmente modificato o integrato, dietro sottoscrizione di apposite convenzioni di conferimento. In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti di capienza dell'Impianto e permanere i presupposti per l'affidamento "in house" come previsto dalla normativa vigente.
- 7.4 L'Associazione d'Ambito, ai fini di quanto precede, adotterà tutti gli atti di propria competenza eventualmente necessari al fine di consentire a TRM la modifica dei quantitativi e della tipologia dei rifiuti autorizzati.

Art. 8

- 8.1 Entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'art.11 della L.R. 40/1998, l'Autorità competente e TRM sottoscriveranno una appendice integrativa del presente atto, che terrà conto delle risultanze della procedura di localizzazione attualmente in corso nonché di eventuali osservazioni o prescrizioni da parte della Regione Piemonte.
- 8.2 Nella stessa appendice saranno individuati, nel dettaglio, gli oneri che graveranno su TRM e gli adempimenti di competenza della Provincia (in proprio e/o in sostituzione dell'Associazione d'Ambito), per:
- (i) risultanze commissione per tecnologia;
 - (ii) prescrizioni risultanti dal procedimento di localizzazione comprensive di:
 - (A) piano d'azione ambientale;
 - (B) riconoscimento CLdC; e
 - (C) definizione compensazioni ambientali.
- 8.3 Entro 120 giorni dall'autorizzazione dell'Impianto ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 le parti sottoscriveranno ulteriore appendice integrativa alla luce dei provvedimenti di autorizzazione nel frattempo approvati.

Art. 9

- 9.1 Tutte le spese necessarie per la progettazione e costruzione delle opere affidate nonché per la gestione delle stesse sono a carico di TRM
- 9.2 A ristoro di tali spese, delle relative spese generali e delle sue attività, TRM percepirà il Corrispettivo di Conferimento, che sarà stabilito dall'Autorità Competente, nonché gli incassi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta dall'attività di recupero energetico dei rifiuti trattati. Ai fini della determinazione del Corrispettivo di Conferimento iniziale, saranno assunti i ricavi di vendita di energia (compresi i certificati verdi) nella misura definita nel Caso Base Iniziale.
- 9.3. Il Corrispettivo di Conferimento sarà soggetto ad aggiornamento sulla base dell'inflazione stimata e reale come segue:
- (a) a partire dalla data di entrata in esercizio provvisorio dell'Impianto, il Corrispettivo di Conferimento sarà rivalutato annualmente sulla base dell'inflazione reale annuale determinata dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra la data di stipulazione della Terza Appendice Integrativa e la data di entrata in Esercizio Provvisorio dell'Impianto;
 - (b) a partire dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in Esercizio Provvisorio dell'Impianto, il Corrispettivo di Conferimento sarà automaticamente aggiornato sulla base dell'indice stimato di inflazione risultante dal Piano Economico Finanziario (**Inflazione Stimata**), fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.3 (c); e
 - (c) qualora l'inflazione reale, come risultante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di applicazione dell'Inflazione Stimata dovesse essere inferiore o superiore all'Inflazione Stimata, il Corrispettivo di Conferimento relativo all'anno di riferimento sarà aggiornato in misura corrispondente restando inteso che tale differenza sarà oggetto di conguaglio che sarà fatturato entro il trentesimo giorno successivo alla definizione dell'aggiornamento. Resta inteso che a partire dalla data di definizione dell'inflazione reale ai sensi del presente punto 9.3 (c), la base di calcolo per l'applicazione dell'Inflazione Stimata, secondo quanto previsto dal precedente punto 9.3 (b), in relazione all'anno in corso sarà corrispondentemente aggiornata nel Piano Economico Finanziario.
- 9.4 Il Corrispettivo di Conferimento fissato ai sensi del presente articolo 9, sarà adeguato in caso di mancato mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario. A tal riguardo, TRM, [60] giorni prima della scadenza di ciascun semestre solare presenterà all'Associazione d'Ambito una proposta di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento nella misura, determinata di comune accordo con la Banca Agente, che risulterà necessaria affinché gli indici finanziari del Caso Base Aggiornato siano riportati ai valori pari a quelli esistenti prima del verificarsi dell'evento e/o degli eventi che abbiano determinato la perdita dell'Equilibrio Economico e Finanziario. L'Associazione d'Ambito verificherà l'applicazione da parte di TRM dei criteri di determinazione e di calcolo della misura di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento e, se corretta, ne darà conferma entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della proposta di TRM. Resta inteso che, qualora le Parti raggiungano un accordo sulla misura dell'adeguamento, la differenza tra il Corrispettivo di Conferimento applicato ai sensi del Contratto di Conferimento fino alla data di raggiungimento dell'accordo e il nuovo Corrispettivo di Conferimento, così determinato dalle Parti ai sensi della presente clausola, computata a partire dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato la perdita dell'Equilibrio Economico Finanziario, sarà oggetto di conguaglio e sarà fatturato alla data prevista dalla clausola 9.6.

Resta inoltre inteso che, qualora le Parti, agendo in buona fede, non raggiungano un accordo sulla misura dell'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento, TRM avrà diritto di recedere dalla Convenzione di Affidamento ai sensi dell'art. 28 della Convenzione di Affidamento..

9.5 Le Parti si danno atto che il Corrispettivo di Conferimento sarà adeguato con particolare riguardo ai seguenti eventi, qualora non imputabili a TRM e determinanti la perdita dell'Equilibrio Economico e Finanziario:

- (a) maggiori costi, inclusi costi operativi, o minori incassi e/o ricavi derivanti da un mutamento della normativa, anche fiscale, contabile, ambientale e sulla sicurezza, che richieda nel corso dello svolgimento dell'affidamento un mutamento del servizio di recupero o smaltimento, ivi compreso l'adeguamento dell'Impianto o che risulti in modifiche del regime di ammortamento applicato a TRM;
- (b) minori incassi e/o ricavi dalla produzione di energia elettrica (intesi come incassi da vendita di energia e di certificati verdi) rispetto a quanto indicato nel Piano Economico e Finanziario, ovvero da minori ricavi o incassi da Corrispettivo di Conferimento rispetto a quanto previsto nel Caso Base Iniziale;
- (c) maggiori costi, inclusi costi operativi, nello svolgimento del servizio di smaltimento e/o di realizzazione dell'Impianto, derivanti da modifiche eventualmente proposte dall'Autorità Competente o da altri enti pubblici preposti, ivi comprese le appendici integrative che possano essere stipulate ai sensi delle clausole 11.4, 13.2 e 23.2 della presente Convenzione di Affidamento nonché di ogni altra appendice integrativa stipulata tra le parti;
- (d) incremento del tasso EURIBOR tra la data della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e la data di prima erogazione in misura eccedente il []%;
- (e) minori incassi e/o ricavi, maggiori costi e/o ritardi di realizzazione e avvio dell'Impianto derivanti da ritrovamenti archeologici, ordigni esplosivi, residuati bellici, spese di bonifica per inquinamento ambientale, spostamenti di sottoservizi, mancato completamento delle opere complementari previste nel Progetto e funzionali alla realizzazione e/o all'avvio;
- (f) maggiori costi, inclusi costi operativi, nello svolgimento del servizio di smaltimento ovvero minori incassi e/o ricavi, derivanti variazioni imprevedibili delle condizioni di mercato finanziario, e/o da innovazioni tecnologiche, e/o da incrementi dei costi di elettricità, del servizio idrico integrato, del gas, di materiali e chimici, dei costi di manutenzione straordinaria, e dei costi di conferimento di scorie, ceneri e sali sodici;
- (g) maggiori costi per premi assicurativi rispetto ai costi previsti nel Piano Economico Finanziario per il pacchetto assicurativo;
- (h) maggiori costi di investimento e operazione e/o minori ricavi rispetto a quanto previsto nel Caso Base Iniziale, derivanti da ritardi nella localizzazione e nella autorizzazione della discarica e da incrementi dei costi dei terreni rispetto a quanto previsto nel Caso Base Iniziale;
- (i) maggiori costi, inclusi costi operativi, o minori incassi e/o ricavi derivanti da cause di Forza Maggiore o da ritardi nel rilascio e/o mancato rinnovo ovvero revoca o annullamento di atti concessori o autorizzatori, e/o da adeguamenti impiantistici; e
- (l) maggiori costi per i contributi di cui alla Legge 24 rispetto ai costi previsti nel Piano Economico Finanziario per il pagamento di tali contributi ai sensi dell'articolo 6 della Prima Appendice Integrativa.

- 9.6 In pendenza dell'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento, TRM continuerà a percepire i relativi importi sulla base del Corrispettivo di Conferimento in vigore. TRM applicherà il nuovo Corrispettivo di Conferimento, determinato ai sensi delle precedenti clausole 9.3 e 9.4, a partire dal trentesimo giorno successivo dalla data di raggiungimento dell'accordo tra l'Associazione d'Ambito e TRM sulla misura dell'aggiornamento ISTAT o dell'adeguamento.
- 9.7 Qualora, al verificarsi degli eventi di cui alla precedente clausola 9.5, l'Equilibrio Economico e Finanziario risulti non rispettato, in aggiunta o in alternativa all'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento, le Parti potranno eseguire, secondo buona fede, una revisione delle condizioni della presente Convenzione di Affidamento. Ai fini della revisione di cui alla presente clausola, l'estensione del termine di durata della Convenzione di Affidamento non sarà ritenuta strumento idoneo al ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario; potrà eventualmente esserlo la corresponsione o dotazione di mezzi finanziari *una tantum* a TRM nella misura da determinarsi con l'accordo di TRM.
- 9.8 Le Parti convengono che il Corrispettivo di Conferimento potrà essere ridotto qualora per due Date di Calcolo consecutive l'ADSCR e l'ADSCR Minimo Prospettico risultino superiori alle soglie massime definite nella Terza Appendice Integrativa. In particolare, il Corrispettivo di Conferimento sarà ridotto in misura tale che l'ADSCR e l'ADSCR Minimo Prospettico siano, a seguito dell'applicazione del Modello Economico e Finanziario successiva alla riduzione del Corrispettivo di Conferimento, pari alle soglie massime per l'ADSCR e dell'ADSCR Minimo Prospettico che saranno concordate dalle Parti, agendo in buona fede, nella Terza appendice Integrativa. Qualora si verificino i presupposti per la riduzione del Corrispettivo di Conferimento, TRM dovrà trasmettere all'Associazione d'Ambito senza ritardo una proposta di riduzione del Corrispettivo di Conferimento, nella misura risultante dall'applicazione dei criteri sopra esposti. Resta inteso che al fine di consentire all'Associazione d'Ambito la verifica dei presupposti e della misura della riduzione del Corrispettivo di Conferimento, TRM si impegna a trasmettere all'Associazione d'Ambito ad ogni Data di Calcolo i valori di rilevamento dell'ADSCR e dell'ADSCR Minimo Prospettico.
- 9.9 La riduzione del Corrispettivo di Conferimento così determinata avrà effetto e sarà applicata a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento dell'accordo tra l'Associazione d'Ambito e TRM sulla misura della riduzione del Corrispettivo di Conferimento. La differenza tra il Corrispettivo di Conferimento applicato ai sensi del Contratto di Conferimento fino alla data di raggiungimento dell'accordo e il nuovo Corrispettivo di Conferimento, così determinato dalle Parti ai sensi della clausola 9.8 sarà oggetto di conguaglio e verrà dedotto in idoneo documento contabile alla data prevista alla clausola 9.6.
- 9.10 L'attuale affidamento viene effettuato sulla base di ben definite condizioni di contesto, riguardanti in particolare il dimensionamento del complesso dei Bacini di conferimento, il quantitativo stimato dei rifiuti avviati allo smaltimento ai sensi del PPGR2005, le soglie limite di emissioni nell'ambiente stabilite dalla legislazione attualmente vigente e i livelli di corrispettivi individuati nel piano economico-finanziario allegato.
- 9.11 Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernenti il settore dei servizi pubblici locali o della gestione dei rifiuti, l'Autorità competente avrà facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere di TRM, di adeguare il contenuto della presente convenzione e/o convenzioni o appendici integrative apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.
- 9.12 Fermo restando quanto previsto dalle clausole di cui agli art. 9.4. e 9.7., qualora l'Autorità competente ai sensi delle clausole 9.10 e 9.11 modifichi, nell'esercizio dei poteri che la competono, le originarie condizioni di contesto incidendo l'equilibrio economico-finanziario della gestione, la stessa dovrà porre in essere azioni correttive in grado di assicurare l'equilibrio economico della gestione per tutta la durata dell'affidamento.

Art. 10

- 10.1 TRM non dovrà subconcedere o subaffidare o comunque trasferire a terzi, a qualunque titolo, l'oggetto complessivo della presente convenzione.
- 10.2 Per l'affidamento di singoli incarichi di progettazione e di appalti di costruzione, nonché, in generale, per tutti i contratti di importo assoggettato alla disciplina comunitaria, TRM osserverà le norme vigenti qualora le stesse prevedano l'obbligo di espletamento di gare pubbliche.

Art. 11

- 11.1 TRM si impegna a costruire e gestire l'Impianto nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti.
- 11.2 L'Autorità competente potrà determinare gli indirizzi di gestione nel rispetto delle stesse norme, e tali indirizzi saranno vincolanti.
- 11.3 La stessa Autorità competente eserciterà il controllo sulla gestione dell'Impianto al fine di assicurare la corretta applicazione del corrispettivo, verificare il raggiungimento degli obiettivi e valutare l'andamento economico-finanziario della gestione.
- 11.4 Le convenzioni e appendici integrative preciseranno le modalità con le quali TRM si assoggetterà ai suddetti poteri di controllo e vigilanza, restando inteso, fin d'ora, che la stessa presterà tutta la collaborazione necessaria e comunicherà tutte le informazioni attinenti la costruzione dell'Impianto e la gestione del servizio.
- 11.5 Al fine di assicurare il mantenimento dell'"attività prevalente" di TRM nei confronti dei soci Enti pubblici (singoli o consorziati), ai sensi del vigente art. 113, comma 4 D.Lgs. 267/2000, TRM depositerà presso gli uffici dell'Autorità competente il bilancio di esercizio entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione. Nel caso in cui detto bilancio evidenzia che, nell'anno precedente, l'attività non sia stata svolta in prevalenza a favore dei suddetti soci, l'Autorità competente potrà adottare ogni misura necessaria a ristabilire la "prevalenza", inclusa l'indicazione a TRM di trasferire ad altri soggetti le attività non rivolte agli Enti pubblici soci; TRM sarà tenuta ad adeguarsi, anche agli effetti di cui all'art. 5.
- 11.6 TRM dovrà fornire all'Associazione d'Ambito, con cadenza trimestrale, un rapporto sintetico sugli elementi significativi concernenti l'andamento della costruzione o la gestione dell'Impianto, sia sotto l'aspetto tecnico-gestionale, sia sotto l'aspetto economico, a partire dalla stipulazione del contratto di costruzione.
- 11.7 Qualora TRM nella trasmissione delle dovute comunicazioni si renda gravemente inadempiente omettendo di comunicare circostanze che abbiano avuto un sostanziale impatto negativo sui tempi costi e modalità di realizzazione dell'Impianto o abbiano determinato sostanziali modifiche alla gestione dell'Impianto stesso e ciò abbia cagionato danni all'ATO, si applicherà l'articolo 26, di questa convenzione.
- 11.8 Qualora TRM sia coinvolta in richieste o azioni giudiziarie nelle quali siano implicate l'attività o gli interessi dell'Autorità competente, TRM ne darà pronta comunicazione all'Autorità competente, al fine di adottare le proprie determinazioni in materia.

Art. 12

L'Autorità Competente si impegna ad approvare uno schema di contratto-tipo di conferimento dei rifiuti all'Impianto (il "**Contratto di Conferimento**") nel quale sia previsto, *inter alia*, che:

- (i) i soggetti conferenti siano i comuni membri dell'Associazione d'Ambito o, nel caso in cui i soggetti conferenti siano società od enti cui i comuni abbiano affidato il servizio di raccolta e trattamento rifiuti, il soggetto conferente abbia rilasciato una garanzia a prima richiesta a favore di TRM a garanzia delle proprie obbligazioni;
- (ii) il Corrispettivo di Conferimento dovuto ai sensi della presente Convenzione di Affidamento sia pagato entro il termine di 90 giorni dalla relativa fatturazione da parte di TRM;
- (iii) i ritardi siano produttivi di interessi; e
- (iv) qualora il ritardo nel pagamento ecceda complessivi 120 giorni, sia prevista l'applicazione di penali da determinarsi nello schema di contratto di conferimento, fermo il diritto al risarcimento di ogni maggior danno.

Art. 13

- 13.1 Sono stabiliti gli indirizzi generali di gestione dell'Impianto, come individuati negli articoli che seguono.
- 13.2 Entro un anno dall'emissione del certificato di fine lavori sarà stipulata convenzione integrativa di gestione attinente gli aspetti tecnici e operativi della gestione dell'Impianto..

Art. 14

La gestione dell'Impianto dovrà rispettare scrupolosamente tutte le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali relative alla tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza, nonché, in specifico, le norme concernenti lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 15

TRM adotterà un manuale operativo, approvato dall'Autorità competente, funzionale ai rischi effettivi interni ed esterni all'Impianto, che comprenda anche le attività di manutenzione e di emergenza in caso di incidenti.

Art. 16

- 16.1 TRM dovrà adottare un piano di gestione operativa, approvato dall'Autorità competente, che individui le modalità e le procedure necessarie a garantire un elevato grado di protezione sia dell'ambiente che degli operatori presenti.
- 16.2 Il piano di gestione dovrà contenere almeno le indicazioni su:
 - procedure di accettazione dei rifiuti da trattare, modalità di campionamento ed analisi dei rifiuti in ingresso, verifica della loro idoneità al trattamento, ecc.;
 - tempi e modalità di stoccaggio dei rifiuti;
 - criteri e modalità di omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, ove necessario;
 - procedure di monitoraggio e di controllo dell'efficienza del processo di trattamento, dei sistemi di protezione ambientale e dei dispositivi di sicurezza installati;
 - procedura di ripristino ambientale dopo la chiusura dell'impianto in relazione alla destinazione urbanistica dell'area.

Art. 17

- 17.1 TRM dovrà adottare un Programma di sorveglianza e controllo (**PSC**), approvato dall'Autorità competente, finalizzato a garantire che:
- tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
 - vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
 - venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed adottate procedure/sistemi che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie;
 - venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
 - venga garantito alle autorità competenti ed al pubblico l'accesso ai principali dati di funzionamento, ai dati relativi alle emissioni, ai rifiuti prodotti, nonché alle altre informazioni sulla manutenzione e controllo, inclusi gli aspetti legati alla sicurezza;
 - vengano adottate tutte le misure per prevenire rilasci e/o fughe di sostanze inquinanti.
- 17.2 Il controllo e la sorveglianza dovranno essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente ed i prelievi e le analisi previste per garantire il rispetto dei limiti alle emissioni, indicate nei documenti autorizzativi, dovranno essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, accreditati SINAL per le specifiche determinazioni indicate nel provvedimento autorizzativo.
- 17.3 I contenuti del PSC dovranno essere correlati, per quanto di competenza, con quelli del Piano di Gestione.

Art. 18

Dovranno essere attivate le procedure per l'adozione di sistemi di gestione ambientale, nonché di certificazione ambientale (ISO 14000) e l'adesione al sistema EMAS.

Art. 19

Tutti i sistemi, gli apparati e le apparecchiature costituenti l'impianto di termovalorizzazione dovranno essere asserviti ad un efficiente ed affidabile sistema di supervisione e controllo che ne consenta la gestione in automatico.

Art. 20

- 20.1 TRM garantirà la regolarità e la continuità dello smaltimento in ogni giorno dell'anno.
- 20.2 TRM dovrà stabilire, sentita l'Autorità competente, orari di apertura degli ingressi per il conferimento.

Art. 21

Il corrispettivo di conferimento sarà stabilito in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5.2 della seconda Appendice Integrativa e sarà oggetto di adeguamento ai sensi dell'articolo 9 della presente Convenzione di Affidamento.

Art. 22

- 22.1 TRM si impegna ad accettare la vigilanza tecnica sull'attività di gestione ad opera del Comitato Locale di Controllo, secondo quanto previsto nel provvedimento di cui al precedente Art. 8.
- 22.2 Le Parti concordano che TRM nominerà un proprio supervisore oltre che un consulente tecnico indipendente, che agirà nell'interesse degli Enti Finanziatori, sia per la fase di costruzione che della fase di gestione dell'Impianto.

Art. 23

- 23.1 Per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto saranno autorizzate le interruzioni tecniche programmate.
- 23.2 La convenzione integrativa di gestione dovrà prevedere i tempi e le modalità di interruzione e potrà altresì prevedere casi di interruzione per forza maggiore. In difetto, si fa riferimento alla disciplina generale contenuta nel codice civile.

Art. 24

- 24.1 TRM si assume l'impegno di essere trasparente nei confronti dell'opinione pubblica e tenerla informata sugli aspetti principali della gestione. L'informazione, la comunicazione e la trasparenza dovranno, pertanto, costituire parti integranti della gestione dell'Impianto.
- 24.2 TRM dovrà rendere pubblico lo stato delle emissioni in tempo reale, mettendo "in rete" i dati, per fornire la verifica dell'andamento dei parametri ambientali al camino.
- 24.3 TRM dovrà diffondere periodicamente dei rapporti ambientali e dovrà permettere visite guidate all'Impianto.

Art. 25

- 25.1 Nelle convenzioni integrative saranno individuate in modo puntuale le ipotesi di inadempimento particolarmente rilevante, nonché eventuali clausole penali.
- 25.2 L'inosservanza degli obblighi previsti nella presente Convenzione di Affidamento e/o nelle appendici integrative sarà contestata per iscritto a TRM con richiesta di giustificazioni e/o adempimento. La contestazione sarà comunicata anche agli Enti Finanziatori, al fine di consentire agli stessi di eliminare o far eliminare a TRM l'inadempimento.
- 25.3 In caso di grave inadempimento di TRM (tra cui, a titolo esemplificativo, la maturazione di penali per un importo superiore al limite massimo stabilito nelle appendici integrative) e che sia tale da giustificare la risoluzione della presente convenzione, tale inadempimento sarà contestato per iscritto a TRM, con diffida e fissazione di un congruo termine per adempiere, che non potrà essere inferiore a 180 giorni (il **Primo Termine**). La contestazione sarà inviata anche agli Enti Finanziatori. TRM dovrà eliminare gli inadempimenti così contestati entro tale Primo Termine.
- 25.4 Gli Enti Finanziatori, anche in via autonoma, avranno piena facoltà di comunicare all'Autorità competente, entro il Primo Termine, il loro intendimento di eliminare direttamente o indirettamente gli effetti dell'inadempimento di TRM di cui alla clausola 25.3 che precede, entro il termine di 90 giorni dall'invio della predetta comunicazione (il **Secondo Termine**).
- 25.5 Qualora l'inadempimento di TRM non sia stato eliminato, ovvero nessuna comunicazione sia giunta dagli Enti Finanziatori all'Autorità Competente entro il Primo Termine, ovvero, gli Enti Finanziatori

non abbiano rispettato il loro intendimento entro il Secondo Termine, l'Autorità competente, potrà risolvere l'Affidamento.

- 25.6 Sono fatte salve le norme che precedono, le fattispecie di inadempimento di TRM sono regolate dal codice civile.

Art. 26

- 26.1 In caso di grave inadempimento di TRM per il quale vengano compromesse la continuità della gestione dell'Impianto, l'igiene o la sicurezza pubblica, l'Autorità Competente potrà assumere tutte le misure necessarie, che siano consentite dalle norme di settore, per la tutela dell'interesse pubblico, a carico e rischio di TRM e, anche sentiti gli Enti Finanziatori ed ove praticabile, disporre la provvisoria sostituzione di TRM, per un periodo in ogni caso non superiore a 180 giorni.
- 26.2 La sostituzione deve essere preceduta da diffida con la quale l'Autorità competente fissa un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento, comunque non inferiore a 90 giorni. Tale diffida sarà notificata, oltre che a TRM, anche agli Enti Finanziatori, al fine di consentire agli stessi di eliminare o far eliminare l'inadempimento di TRM entro il medesimo termine nel rispetto delle disposizioni normative ed amministrative vigenti di settore.
- 26.3 TRM resta responsabile per le maggiori spese che si dovessero rendere necessarie per conseguire lo smaltimento dei rifiuti.
- 26.4 Fatte salve le norme che precedono, le fattispecie di inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sono regolate dal codice civile.

Art. 27

- 27.1 Qualora l'Autorità competente si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti con la presente Convenzione di Affidamento, TRM potrà risolvere la presente Convenzione di Affidamento. A miglior chiarimento, tra i gravi inadempimenti dell'Autorità competente è da includersi anche la mancata adozione da parte della medesima di tutti gli atti di propria competenza eventualmente necessari al fine di consentire a TRM il rispetto degli Indici di Equilibrio Economico Finanziario purchè il disequilibrio non sia imputabile a TRM.
- 27.2 Resta inteso che in caso di grave inadempimento dell'Autorità Competente, TRM, prima di dar luogo alla risoluzione dalla presente Convenzione di Affidamento, ha l'obbligo di invitare l'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata R/R, ad eliminare le inadempienze riscontrate entro un termine non inferiore a 90 (novanta) giorni.
- 27.3 Fatte salve le norme che precedono, le fattispecie di inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sono regolate dal codice civile.

Art. 28

- 28.1 Qualora si verificano i presupposti per l'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento ai sensi dell'art. 9 e le Parti, agendo in buona fede, non abbiano raggiunto un accordo sul predetto adeguamento entro il termine di 60 giorni, decorrente dal giorno in cui TRM abbia avanzato una richiesta di revisione volta al mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario secondo quanto previsto dalla presente Convenzione di Affidamento e dalle Appendici Integrative, TRM potrà recedere dalla Convenzione di Affidamento dando comunicazione scritta in tal senso all'Amministrazione competente.

- 28.2 Salvo ove diversamente pattuito, ciascuna delle Parti potrà recedere unilateralmente dalla presente Convenzione di Affidamento, con un preavviso scritto di 90 giorni, nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che abbia una durata continuativa superiore a 6 mesi.

Art. 29

L'Autorità competente avrà facoltà di revocare l'affidamento di cui alla presente Convenzione di Affidamento per motivi di pubblico interesse o per sopravvenuti mutamenti legislativi.

Art. 30

- 30.1 Nei casi previsti nelle clausole 5.3 e 5.4 di questa convenzione, negli articoli 9, 25, 26, 27, 28 e 29 della medesima e nei casi di revoca dell'affidamento (comunque denominata), l'Autorità competente farà quanto di propria competenza affinché:

- (i) nel caso in cui l'Impianto abbia già superato la fase di Collaudo, sia corrisposto a TRM il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, come risultanti dalle scritture contabili di TRM alla data di comunicazione dell'evento che determina l'interruzione della Convenzione di Affidamento, al netto degli ammortamenti; oltre alle penali o gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi in conseguenza della cessazione dell'Affidamento;
- (ii) nel caso in cui l'Impianto non abbia superato la fase di Collaudo, siano corrisposti a TRM i Costi Effettivamente Sostenuti dalla stessa, oltre alle penali o gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi in conseguenza della cessazione dell'Affidamento.

e, in entrambi i casi, sia corrisposta la parte di Debito Erogato che non trovi copertura nella voce precedente di volta in volta applicabile.

- 30.2 Le somme di cui alla clausola 30.1 che precede saranno oggetto di rivalutazione in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento fino alla data dell'evento che ha determinato l'estinzione della presente Convenzione di Affidamento.
- 30.3 In tutti i casi di cui alla clausola 30.1 che precede ogni somma dovuta a TRM verrà calcolata e corrisposta entro e non oltre 180 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato l'estinzione della presente Convenzione di Affidamento, maggiorata di una somma a titolo di interessi pari ad EURIBOR maggiorato di 100 punti base, calcolata dalla data di tale evento e nell'ipotesi di ritardato pagamento saranno riconosciuti a TRM gli interessi moratori previsti dalla vigente disciplina in materia di lavori pubblici..
- 30.4 Resta in ogni caso inteso che l'efficacia della revoca, della risoluzione dell'affidamento o del recesso dal medesimo ai sensi degli articoli 9, 25, 26, 27, 28 e 29 della presente convenzione, è condizionata al pagamento integrale delle somme di cui alla clausola 30.1 che precede. Le Parti danno atto che tali somme saranno destinate prioritariamente al rimborso del Debito Erogato
- 30.5 Le Parti convengono che le somme di cui alla clausola 30.1 che precede, saranno pagate a TRM su un conto corrente bancario, che TRM dovrà comunicare all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stipula del Contratto di Finanziamento.
- 30.6 L'Autorità competente farà quanto di propria competenza affinché le somme di cui alla clausola 30.1 che precede, siano corrisposte a TRM dal Gestore Subentrante. Nel caso in cui l'Autorità Competente ometta colpevolmente di prevedere l'assunzione del suddetto obbligo in capo al Gestore Subentrante nell'ambito del nuovo affidamento, tale obbligo farà capo direttamente all'Autorità Competente per la parte eventualmente non posta a carico del Gestore Subentrante. Ad avvenuto pagamento, TRM metterà l'Impianto a piena disposizione dell'Autorità competente, in caso

di pagamento da parte di quest'ultima, o del Gestore Subentrante tramite idoneo titolo giuridico salvi ulteriori obblighi ed oneri e per la durata determinata dall'Autorità competente.

Art. 31

- 31.1 Alla scadenza dell'affidamento e salvo che la gestione non sia rinnovata, o affidata ad altro gestore, l'Impianto dovrà essere demolito ed il sito ripristinato e, ove occorra, ambientalmente risanato.
- 31.2 Le spese relative a quanto sopra sono ad esclusivo carico di TRM e le stesse vengono pertanto considerate nel conto economico ai fini della determinazione della tariffa di smaltimento.

Art. 32

- 32.1 Alla scadenza della convenzione, l'Autorità competente potrà, eventualmente, decidere per il rinnovo ovvero per la scelta di un diverso soggetto gestore anche attraverso altra forma di gestione, nell'ambito di quelle previste dalla legge per la gestione di servizi pubblici locali.
- 32.2 La decisione dovrà essere comunicata con preavviso di un anno.
- 32.3 Nel caso di subentro di altro soggetto, TRM, al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio si obbliga al proseguimento della gestione oltre il termine indicato dal presente atto e fino alla data di subentro del nuovo gestore, che gli sarà comunicata dall'Autorità competente, salvo il riconoscimento di tutti i corrispettivi pertinenti alla gestione svolta nel periodo transitorio ed eventualmente maturati e non riscossi relativamente al periodo precedente.
- 32.4 Dovranno essere indennizzati gli oneri sostenuti da TRM per spese di manutenzione straordinaria o di ripristino o implementazione di impianti che, alla scadenza, non siano state interamente ammortizzate.

Art. 33

- 33.1 Le garanzie dell'esatto adempimento delle prestazioni previste in convenzione, relativamente alle fasi della progettazione ed esecuzione delle opere saranno prestate dai progettisti e dagli esecutori anche a favore dell'Autorità competente.
- 33.2 Pertanto TRM non è tenuta a prestare ulteriori garanzie ed è obbligata ad adeguare in conformità gli atti di affidamento.
- 33.3 TRM dovrà stipulare, all'avvio della gestione, una idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per tutti i rischi comunque derivanti dalla gestione dell'Impianto, e, in particolare, per danni a persone o cose.

Art. 34

- 34.1 Competente per ogni controversia relative all'interpretazione, esecuzione e cessazione degli effetti della presente convenzione e delle appendici integrative alla stessa sarà in via esclusiva il Tribunale di Torino.

Art. 35

- 35.1 Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico di TRM.

35.1 Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa.

Art. 36

Si da infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ALLEGATO 3

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE

PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

OGGETTO: Termovalorizzatore a servizio della zona sud della Provincia di Torino e impianti connessi: 1° appendice integrativa all'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2006, il giorno 17. del mese di luglio. in Torino, in una sala del Civico Palazzo, sito in piazza Palazzo di Città n. 1

Avanti a me, dott. Adolfo Repice, Segretario pro tempore del "Consorzio Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti", assenti i testimoni, non avendone io Segretario e le parti richiesta la presenza, sono personalmente comparsi:

- (A) Lorenzo BONARDI, nato a Mathi (TO) il 23 agosto 1941, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea del Consorzio "**Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti**", ed in rappresentanza dello stesso, avente sede in Torino, via Maria Vittoria n. 12 codice fiscale 09247680011, che nel prosieguo del presente atto verrà denominato per brevità Associazione d'Ambito, con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 13 marzo 2006, che in copia certificata conforme è allegata al presente atto sotto la lettera "A", nonché in forza della deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 15 del 25 maggio 2006, che in copia certificata conforme è allegata al presente atto sotto la lettera "B";
- (B) Fabrizio ZANDONATTI, nato a Rovereto (Tn), in data 11 giugno 1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, che interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della "**TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A. SIGLABILE TRM S.p.A.**", con sede in Torino, Via Livorno, 60 codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese 08566440015, capitale sociale Euro 15.694.220,00 di cui euro 9.145.345,00 versati, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione dell'Assemblea Ordinaria del 26 giugno 2006, che in copia, sottoscritta dai comparenti, è allegata al presente atto sotto la lettera "C".

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri io Segretario rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

PREMETTONO CHE

- (1) la Provincia di Torino - assunti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902/2005 del 28/04/2005 il governo della gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 19, comma 5 della Legge regionale n. 24/2002 ed i poteri sostitutivi dell'Associazione d'Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. "l" della stessa legge regionale - con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 279129/2005 affidava a TRM la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio;
- (2) Con deliberazione n. 564 – 272497 del 13 maggio 2005 la Provincia di Torino approvava la localizzazione preliminare dell'impianto di termovalorizzazione per la zona Sud della Provincia di Torino nell'area AMI 3 – GERBIDO, così come risultante dallo studio di microlocalizzazione effettuato;

- (3) la convenzione tra la Provincia di Torino - contraente in veste di Autorità competente e nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi di cui all'art. 19 e 3, comma 1, lett. "I" della L.R. 24/2002, nelle more della costituzione dell'Associazione d'Ambito, prevista dall'art. 12 L.R. 24/02 – e TRM veniva stipulata a Torino in data 22 luglio 2005 (Rep. n. 9589, registrato a Torino il 3 agosto 2005 al n. 6811);
- (4) in data 5 ottobre 2005, con scrittura privata autenticata veniva costituita a Torino l'Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei Rifiuti (Rep. Numeri: 1841 del 30-9-2005 e 1850 del 5-10-2005, registrata a Torino il 13-10-2005, al n. 4330);
- (5) con deliberazione n. 5 del 5 dicembre 2005 l'Associazione d'Ambito confermava l'affidamento in capo a TRM della progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti a servizio della zona sud della Provincia di Torino e degli impianti connessi e strumentali, subentrando a tutti gli effetti nei diritti, obblighi e potestà derivati dall'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Provincia di Torino di cui all'art. 19 comma 5 della Legge Regione Piemonte n. 24/2002 ;
- (6) l'art. 8 della convenzione tra Provincia di Torino e TRM prevede che "entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'art. 11 della L.R. 40/1998, l'Autorità competente e TRM sottoscriveranno una appendice integrativa del presente atto, che terrà conto delle risultanze della procedura di localizzazione attualmente in corso nonché di eventuali osservazioni o prescrizioni da parte della Regione Piemonte.

Nella stessa appendice saranno individuati, nel dettaglio, gli oneri che graveranno su TRM e gli adempimenti di competenza della Provincia (in proprio e/o in sostituzione dell'Associazione d'Ambito), per:

1. risultanze commissione per tecnologia;
2. prescrizioni risultanti dal procedimento di localizzazione comprensive di:
 - a) piano d'azione ambientale;
 - b) riconoscimento Comitato Locale di Controllo;
 - c) definizione compensazioni ambientali";
- (7) con deliberazione della Giunta Provinciale n. 348277/2005 del 26 luglio 2005 veniva approvato in via definitiva lo "studio di microlocalizzazione" in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902 del 28 aprile 2005, contenente "Analisi territoriale e ambientale, individuazione della localizzazione nell'area AMI 3-Gerbido, prescrizioni e misure di compensazione ambientale";
- (8) in data 18 gennaio 2006, con protocollo d'intesa sottoscritto da Provincia di Torino, Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivoli, Rivalta, Torino e da TRM è stato costituito il Comitato Locale di Controllo, organo di consultazione permanente nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione del termovalorizzatore;
- (9) con deliberazione della Giunta Provinciale n. 486-145165 del 23-5-06 è stato approvato lo "studio di fattibilità ambientale-territoriale-finanziario degli interventi elencati nel "Quadro sinottico degli interventi che compongono il "piano strategico di azione ambientale" proposti dalle amministrazioni comunali" di cui alla DGP 955-348277 del 26/07/2005, condiviso dai Comuni facenti parte del Comitato Locale di Controllo;

- (10) in data 7 febbraio 2006 TRM chiedeva alla Provincia di Torino l'avvio della procedura di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 11, comma 2, L.R. n. 40/98;
- (11) con Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva della Provincia di Torino n. 13-110031 del 4 aprile 2006, sono state espresse le indicazioni relative agli approfondimenti necessari per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto definitivo dell' "Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino", che sarà presentato da TRM, e con detta determinazione è concluso il procedimento di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione nonché strumento di interpretazione della medesima ai sensi degli art. 1362 e seguenti del codice civile.

2. SUBENTRO DELL'ASSOCIAZIONE D'AMBITO

L'Associazione d'Ambito fa propri tutti i contenuti della convenzione stipulata tra la Provincia di Torino - contraente in veste di Autorità competente e nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi di cui all'art. 19 e 3, comma 1, lett. "f" della L.R. 24/2002, nelle more della costituzione dell'Associazione d'Ambito, prevista dall'art. 12 L.R. 24/02 – e TRM, a Torino in data 22 luglio 2005, citata in premessa, ed assume in proprio, col consenso di TRM, tutti gli obblighi e i diritti ivi descritti e pertinenti alla Provincia di Torino.

3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione costituisce appendice integrativa della convenzione di affidamento della progettazione, realizzazione e gestione del termovalorizzatore a servizio della zona sud della Provincia di Torino, stipulato tra la Provincia di Torino e TRM in data 22 luglio 2005 (Rep. n. 9589, registrato a Torino il 3 agosto 2005 al n. 6811), di cui al precedente punto 2, e disciplina oneri e adempimenti derivanti dalle risultanze della procedura di localizzazione dell'impianto medesimo.

4. LOCALIZZAZIONE DEFINITIVA DELL'IMPIANTO

L'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino è localizzato nel territorio del Comune di Torino, zona sud-ovest, nell'area denominata "Gerbido", distinta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1434 – Mappali 13, 35, 36, 39, 67, 89 e 90, della quale TRM dichiara di essere comodataria, in virtù di "scrittura privata di comodato dell'area Gerbido preliminare alla stipulazione di contratto di compravendita", stipulata a Torino in data 31 marzo 2006, autenticata dal Notaio Angelo Chianale.

5. COMPENSAZIONE UNA-TANTUM

- 5.1 TRM si obbliga ad erogare alle comunità comprese nell'area di influenza dell'impianto una compensazione *una tantum* pari al 10% dell'importo dei lavori di realizzazione del termovalorizzatore, aggiudicati a seguito di gara da TRM. Pertanto l'ammontare definitivo dell'importo sarà determinato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto della costruzione del termovalorizzatore.

- 5.2 L'importo complessivo della compensazione verrà erogato da TRM al soggetto/ai soggetti che verrà/verranno individuati in un apposito accordo di programma tra l'Associazione d'Ambito e gli Enti coinvolti nell'attuazione del Piano strategico di azione ambientale di cui al punto 9 delle premesse.
- 5.3 TRM erogherà la somma relativa alla compensazione *una tantum* in diverse *tranches*:
- (i) una quota pari al 10%, entro 60 giorni dal rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto da parte dell'Amministrazione Provinciale;
 - (ii) una quota pari al 20% entro 60 giorni dalla data del verbale di inizio lavori;
 - (iii) una quota pari al 20% entro 60 giorni dal completamento delle opere civili di fondazione e strutture portanti in c.a. e carpenteria metallica;
 - (iv) una quota pari al 20% entro 60 giorni dalla data del verbale di ultimazione lavori;
 - (v) una quota pari al 30% entro 60 giorni dalla data del certificato di collaudo tecnico – amministrativo.
- 5.4 Le Parti convengono che le *tranches* di cui ai punti 2, 3 e 4 del precedente comma 5.3 saranno erogate da TRM previo rilascio da parte degli Enti beneficiari a favore di TRM di una garanzia a prima richiesta, emessa da una banca ovvero da un'assicurazione la quale abbia un rating minimo pari a [A], destinata a garantire l'esatto adempimento degli obblighi di restituzione degli Enti beneficiari di cui ai successivi commi 5.6.2 e 5.6.3. Gli Enti beneficiari avranno altresì l'obbligo di rilasciare a TRM, fino alla data di Collaudo, un rendiconto semestrale delle spese sostenute in conto alle quote di compensazione ambientale ricevute in pagamento.
- 5.5 In caso di mancato rilascio a favore di TRM della garanzia di cui al precedente comma 5.4, le *tranches* di cui ai punti 2, 3 e 4 del precedente comma 5.3 saranno erogate da TRM agli Enti Beneficiari entro 15 (quindici) giorni dalla data di Collaudo.
- 5.6 Qualora sopravvengano ragioni di oggettiva impossibilità di realizzazione e/o gestione dell'Impianto prima del Collaudo del medesimo per cause non imputabili a TRM si conviene che:
- (a) TRM non sia obbligata al pagamento delle ulteriori quote di compensazione ambientale ancora da erogare sulla base dello stato della procedura, con estinzione del relativo obbligo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1256 cod. civ.;
 - (b) TRM abbia diritto alla restituzione delle quote già erogate agli Enti beneficiari (eccettuata la prima, pari al 10% dell'importo complessivo che viene erogata a fondo perduto, escludendosi per essa la possibilità di rimborso) entro e non oltre 180 giorni dal verificarsi dell'evento che renda oggettivamente impossibile la realizzazione e/o gestione dell'Impianto.
- 5.7 La restituzione delle quote effettivamente pagate agli Enti beneficiari avverrà in misura pari al valore nominale di quanto erogato, indicizzato in base all'indice ISTAT-FOI.

6. CONTRIBUTI COMMISURATI AL VOLUME DELL'ATTIVITÀ

- 6.1 In applicazione dell'art. 16 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, TRM si impegna a corrispondere un contributo commisurato al volume dell'attività, per tutta la durata dell'impianto, a far data dall'inizio del funzionamento del medesimo.

- 6.2 TRM erogherà un contributo pari ad euro 0,25 ogni 100 kg di rifiuti trattati, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L.R. 24/02, ove fosse riconosciuto un impianto di smaltimento; ove, invece, fosse riconosciuto un impianto di recupero erogherà un contributo pari ad euro 0,13 ogni 100 kg di rifiuti trattati, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.R. 24/02.
- 6.3 Inoltre, TRM erogherà un contributo pari ad euro 0,25 ogni 100 kg di rifiuti trattati, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.R. 24/02.
- 6.4 Tali contributi potranno essere rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT ai sensi dell'art. 16 comma 8 della L.R. 24/02 e saranno corrisposti entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

7. RICONOSCIMENTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO

TRM riconosce il Comitato Locale di Controllo come organo permanente di consultazione composto dai rappresentanti politici e tecnici della Provincia di Torino e dei Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivoli, Rivalta e Torino, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto dai predetti Enti e da TRM in data 18 gennaio 2006.

8. INADEMPIMENTI

In caso di inadempimenti o di ritardo negli adempimenti di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7, troveranno applicazione gli artt. 1218 e seguenti del codice civile.

9. CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente l'esecuzione, l'interpretazione o la risoluzione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.

10. SPESE

Le spese, tasse, diritti di segreteria dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico di TRM

11. REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa.

12. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ALLEGATO 4

SCHEMA DI GARANZIA

[SU CARTA INTESTATA DEL GARANTE]

Spett. le
TRM S.p.A.
Via Livorno 60
10100 Torino

Oggetto: Garanzia autonoma e a prima domanda

[data e luogo]

Gentili Signori,
di seguito riportiamo i termini e le condizioni della nostra proposta contrattuale.

GARANZIA AUTONOMA E A PRIMA DOMANDA

Premesso che:

- (A) In data 22 luglio 2005, la Provincia di Torino, a cui è subentrata in data 17 luglio 2006 l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti ("**AATO**"), e Trattamento Rifiuti Metropolitan s.p.a. con sede in Torino, Via Livorno n. 60, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino n. 08566440015 ("**TRM**") hanno stipulato un contratto per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino, localizzato nel Comune di Torino nell'area denominata "Gerbido" ("**Impianto**"), e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio (la "**Convenzione di Affidamento**", come di volta in volta modificata ed integrata).
- (B) Ai sensi dell'articolo 5.1 della prima appendice integrativa alla Convenzione di Affidamento sottoscritta tra AATO e TRM in data 17 luglio 2007, TRM è tenuta ad erogare alle comunità comprese nell'area di influenza dell'Impianto una compensazione ambientale *una-tantum* pari ad Euro [●], rappresentativa

del 10% dell'importo dei lavori di realizzazione dell'Impianto, da pagarsi in diverse *tranches* secondo quanto previsto dall'articolo 5.3 della prima appendice integrativa alla Convenzione di Affidamento.

- (C) Ai sensi dell'articolo 5.6. della prima appendice integrativa alla Convenzione di Affidamento come modificata dalla seconda appendice integrativa, qualora sopravvengano ragioni di oggettiva impossibilità di realizzazione e/o gestione dell'Impianto prima del collaudo di quest'ultimo per cause non imputabili a TRM, gli Enti Beneficiari sono tenuti alla restituzione a favore di TRM delle *tranches* pagate da quest'ultima (eccettuata la prima, pari al 10% dell'importo di cui alla precedente premessa (B), erogata a fondo perduto) entro e non oltre 180 giorni dal verificarsi dell'evento che renda oggettivamente impossibile la realizzazione e/o la gestione dell'impianto (“**Obbligo di Restituzione**”).
- (D) Ai sensi dell'articolo 5.4 della prima appendice integrativa alla Convenzione di Affidamento come modificata dalla seconda appendice integrativa, il pagamento delle *tranches* di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'articolo 5.3 della prima appendice integrativa sarà effettuato da TRM, prima della data di collaudo dell'Impianto, a condizione che gli Enti beneficiari rilascino a favore di TRM una garanzia bancaria [*o assicurativa*] a prima richiesta, destinata ad assicurare l'esatto adempimento dell'Obbligo di Restituzione degli Enti beneficiari a favore di TRM;
- (E) le previsioni di cui alle precedenti premesse (B), (C) e (D), sono riflesse nell'accordo di programma sottoscritto tra TRM e gli Enti beneficiari in data [●];
- (F) il Comune di [●], in qualità di ente beneficiario della compensazione ambientale (“**Ente Beneficiario**”), ha chiesto a [●] di rilasciare per conto dell'Ente Beneficiario la presente Garanzia, come di seguito definita, per garantire il corretto adempimento del proprio Obbligo di Restituzione.

Tutto ciò premesso

[●], con sede legale in [●], Via [●], capitale sociale Euro [●], interamente versato e sottoscritto, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di [●] e Codice Fiscale: n. [●], [iscritta all'albo delle banche - codice ABI [●], appartenente al gruppo bancario [●], iscritto all'Albo gruppi bancari presso la Banca d'Italia cod. [●], rappresentata dal Dr. [procuratore [●]], nato a [●] il [●], in virtù di procura che si allega al presente atto come Allegato A] (il “**Garante**”), rilascia la presente garanzia autonoma a prima domanda (“**Garanzia**”).

1 Garanzia

Il Garante si costituisce garante a prima richiesta in favore di TRM per il puntuale ed integrale adempimento da parte dell'Ente Beneficiario del proprio Obbligo di Restituzione.

2 Autonomia della Garanzia

Il Garante riconosce che la presente Garanzia è una garanzia irrevocabile, autonoma e a prima richiesta. La natura autonoma della Garanzia esclude l'applicabilità delle norme del codice civile relative alla fideiussione. In particolare, il Garante rinuncia espressamente ad invocare gli Articoli 1247, 1939, 1945 e 1957 del Codice Civile. Conseguentemente, il Garante riconosce che in nessun caso potrà eccepire ed opporre qualunque difesa, obiezione e eccezione ed altrimenti resistere agli obblighi

assunti con la presente Garanzia, inclusa la rinuncia ad eccepire compensazioni con eventuali crediti o pretese che possa vantare verso la Società e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione.

3 Modalità di escussione della Garanzia

Il Garante si impegna ad effettuare il pagamento a favore di TRM di ogni somma dovuta ai sensi del precedente articolo 1 entro e non oltre [5] giorni lavorativi dalla data di ricezione di una comunicazione scritta da parte di TRM con la semplice indicazione che l'Obbligo di Restituzione non è stato, in tutto o in parte, adempiuto e con l'indicazione dell'ammontare di cui si richiede il pagamento. Alla predetta comunicazione sarà altresì allegata copia del verbale del consiglio di amministrazione di TRM che attesti l'oggettiva impossibilità di realizzazione e/o gestione dell'Impianto prima del collaudo di quest'ultimo e che specifichi le cause che abbiano determinato tale impossibilità.

4 Durata

- 4.1 La presente Garanzia rimarrà in vigore sino alla data che cade 6 (sei) mesi dopo la prima tra:
- (i) la data di collaudo dell'Impianto; o
 - (ii) la data in cui l'Ente Beneficiario abbia puntualmente ed integralmente adempiuto il proprio Obbligo di Restituzione ai sensi della Convenzione di Affidamento.
- 4.2 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 4.1 presente Garanzia manterrà la propria efficacia ed in ogni caso rivivrà o dovrà essere ricostituita dal Garante qualora qualsiasi pagamento effettuato dall'Ente Beneficiario in adempimento dell'Obbligo di Restituzione sia, in tutto o in parte, revocata o dichiarato altrimenti inefficace a seguito di una sentenza.

5 Nullità di disposizioni

Qualora, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni contenute nella presente Garanzia fosse dichiarata o divenisse per qualunque ragione nulla, priva di effetto, invalida o inefficace, le altre disposizioni della presente Garanzia continueranno ad applicarsi. Le parti sostituiranno in tal caso la disposizione interessata con un'altra valida che abbia l'effetto quanto più simile possibile a quello della disposizione invalidata.

6 Indirizzi e comunicazioni

6.1 L'indirizzo ed il numero di fax delle parti (e l'eventuale dipartimento o incaricato alla cui attenzione deve essere inviata la comunicazione), in relazione a qualsiasi comunicazione o documento da inviare o consegnare ai sensi o comunque in riferimento alla presente Garanzia sono come segue:

(a) Indirizzi per le comunicazioni a [●]

Indirizzo: [●]

Fax: [●]

Attenzione di: [●]

(b) Indirizzi per le comunicazioni a [●]

Indirizzo: [●]

Fax: [●]

Attenzione di: [●]

6.2 Qualsiasi comunicazione o documento, predisposto o inviato da un soggetto ad un altro ai sensi o comunque in riferimento alla presente Garanzia, acquisterà piena efficacia solo:

- (a) se inviato via fax, quando sia ricevuto in forma leggibile; o
- (b) se inviato tramite telegramma, quando inviato; o
- (c) se inviato tramite lettera, quando è stato spedito all'indirizzo corretto, o se inviato tramite raccomandata, a seguito della ricezione della ricevuta di ritorno.

Qualora un fax non sia leggibile, il destinatario dovrà immediatamente comunicare tale circostanza al mittente.

7 Legge applicabile e foro competente

La presente Garanzia è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante od occasionata dalle presente Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

Qualora siate d'accordo con quanto precede, vogliaTe restituire copia della presente, trascritta, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di accettazione

[Il Garante]

Nome:

Qualifica: